

Tribunale di MESSINA

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 C.P.C. al Giudice del Lavoro e

Istanza autorizzazione alla notifica ex art 151 C.P.C.

Per Prof. **Antonino GERLANDO**

-Ricorrente

Contro

MIUR - Ministero della Istruzione Università e Ricerca

in persona del legale rappresentante

Viale Trastevere n.76/A - 00153 ROMA

Cod. Fisc. 80185250588

- Resistente

§ § §

Il Prof. **Antonino GERLANDO**, nato a Patti (ME), il giorno 11 marzo 1974, c. f. GRL NNN 74C11 G377Q, residente in Via Marina, 14 di Patti (ME), elettivamente domiciliato in Viale San Martino, is 79, n 261 di Messina nello studio dell'**Avv. Maurizio SURIA** del Foro di Messina, recapito professionale dell'**Avv. Massimiliano FABIO** del Foro di Patti, codice fiscale FBA MSM 70D28 F158V, con elezione di domicilio digitale alla pec: *massimilianofabio@pec.giuffre.it*, fax 0941 701160, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di delega allegata in calce al presente atto,

PREMESSO IN FATTO

- 1)** Che, il ricorrente è docente della scuola secondaria di primo grado, con specializzazione al sostegno ed è in servizio presso la Scuola Secondaria di I grado **dell'Istituto Comprensivo "Albino Luciani" di Messina**, in assegnazione provvisoria nel posto di sostegno per l'a. s. 2018/19, **dal 7.09.2018 fino al 31.08.2019**, come da autocertificazione in atti (allegato n.53), da decreto dell'USP – AT Messina prot. n.13120 del 5.09.2018 (allegato n.57) e da certificazione di assegnazione dei docenti alle classi dell'I.C. "Albino Luciani" di Messina prot. 9874 del 22.10.2018 (allegato n.56);
- 2)** Che, l'esponente è stato assunto con contratto a tempo indeterminato del 14.09.2015, nella Regione Lombardia, presso la sede provvisoria dell'I.C. "G. e G.



Robecchi” di Gambolò (PV) - cod.PVIC80200R, nell'ambito del piano straordinario di assunzioni di cui alla legge 107/2015, art. 1, comma 98, lettera b), nel posto di sostegno minorati psicofisici e per l'insegnamento nella c. d. c. A030 – Educazione Fisica nella Scuola Media (oggi A049 Scienze Motorie e Sportive della Scuola Secondaria di primo grado), con decorrenza giuridica dal 01.09.2015, il tutto come da copia del contratto allegata (all. n.3);

3) Che, a seguito di mobilità obbligatoria per l'ottenimento della sede di servizio definitiva, nell'a. s. 2016/17, il docente è stato trasferito nella Regione Lazio - AMBITO 0012 (ROMA PROVINCIA), con assegnazione della sede di servizio triennale presso la scuola “G. GARIBALDI” di MENTANA (RM) – cod. RMMM8CB01C (allegato n.4);

4) Che, per l'a. s. 2018/2019 il ricorrente si è sottoposto alle procedure di mobilità per il posto di sostegno nella scuola secondaria di I grado, ed erratamente ha ottenuto il **trasferimento provinciale in Lazio Ambito 0002**, con scuola d'incarico triennale presso l'I. C. “**S. M. S. Piazzale Hegel**” di Roma, cod. **RMMM8EP01R**, nel posto di sostegno, sede di attuale titolarità (allegato n.9 e n.10);

5) Che, il ricorrente aveva diritto ad ottenere il trasferimento interprovinciale richiesto in provincia di Messina e nelle sedi indicate nella domanda di trasferimento dal n.1 al n.13, come si dirà in seguito;

6) Che, il ricorrente è specializzato nelle attività di sostegno, con titolo polivalente (allegato n.52);

Sulle operazioni di mobilità per l'a. s. 2018/19

7) Che, in data 7 marzo 2018 è stato sottoscritto in via definitiva l'Accordo Ponte che proroga il CCNI relativo alla mobilità del personale scolastico per l'a. s. 2017/18 alla mobilità del personale scolastico per l'a. s. 2018/19;

8) Che, le modalità di applicazione per l'a. s. 2018/19 delle disposizioni del CCNI concernente la mobilità del personale della scuola sono state regolate dall'Ordinanza Ministeriale n.207 del 9.03.2018;

9) Che, il docente ha presentato la domanda di trasferimento per l'a. s. 2018/19 (all. n.5) ed ha indicato il seguente ordine di gradimento per la mobilità nel posto di sostegno, ai sensi dell'art. 25, comma 11 del contratto di mobilità:

1. Sostegno psicofisico (EH)
2. Sostegno udito (DH)
3. Sostegno vista (CH);



10) Che nella domanda di trasferimento presentata, il docente ha individuato come preferenze le seguenti sedi:

1. Ambito	SIC0000016	SICILIA AMBITO 0016 (Provincia ME)
2. Ambito	SIC0000015	SICILIA AMBITO 0015 (Provincia ME)
3. Ambito	SIC0000013	SICILIA AMBITO 0013 (Provincia ME)
4. Ambito	SIC0000014	SICILIA AMBITO 0014 (Provincia ME)
5. Ambito	SIC0000022	SICILIA AMBITO 0022 (Provincia PA)
6. Ambito	SIC0000006	SICILIA AMBITO 0006 (Provincia CT)
7. Provincia	PA	PALERMO
8. Provincia	CT	CATANIA
9. Ambito	CAL0000009	CALABRIA AMBITO 0009 (Provincia RC)
10. Provincia	EN	ENNA
11. Provincia	RC	REGGIO CALABRIA
12. Provincia	TP	TRAPANI
13. Provincia	SR	SIRACUSA
14. Ambito	LAZ0000002	LAZIO AMBITO 0002 (Provincia RM)
15. Ambito	LAZ0000010	LAZIO AMBITO 0010 (Provincia RM)

11) Che, il ricorrente ha indicato come prima sede scelta nella domanda di mobilità per l'a. s. 2018/19 l'ambito A016, che comprende il comune di Patti, ove lo stesso abita con il proprio nucleo familiare (allegato n.54);

Sul punteggio errato attribuito alla domanda di trasferimento per l'a. s. 2018/19 per mancato riconoscimento dei titoli

12) Che, l'**USP competente** ha attribuito alla domanda di trasferimento per l'a. s. 2018/19, presentata dal ricorrente, **n. 49 punti**, di cui 25 punteggio base, 18 per il sostegno e 6 per il ricongiungimento familiare (allegato n.6);

13) Che, **il MIUR non ha riconosciuto 8 punti alla convalida della predetta domanda**, di cui n.5 punti per un diploma di specializzazione BIENNALE, frequentato per di complessive 3000 ore con 120 Crediti Formativi Universitari, indicato in domanda al punto 12 *“diplomi di specializzazione conseguiti in corsi postlaurea (lettera B)”*, e 3 punti per tre diplomi di perfezionamento da 1500 ore annuali e 60 C.F.U., indicati in domanda al punto 13 *“corsi di perfezionamento e/o master di durata non inferiore ad un anno (lettera D)”*, tutti superati dal docente in cinque anni scolastici diversi, le cui certificazioni sono prodotte in allegato (all.n.59), che devono essere valutati ai sensi della contrattazione della mobilità per l'a. s. 2017/18, prorogata alle operazioni in contestazione;

14) Che, con il riconoscimento dei predetti titoli, **il punteggio spettante al docente deve essere ricalcolato in 57 punti, ovvero con l'aggiunta di 8 punti ai 49 convalidati dal MIUR;**



15) Che, il docente, con pec del 21.05.2018, ha presentato reclamo avverso la convalida della domanda di trasferimento ed ha contestato il mancato riconoscimento del punteggio negato, che non è stato accolto dall'USP competente;

Sul punteggio errato attribuito alla domanda di trasferimento per l'a. s. 2018/19 per il mancato riconoscimento del servizio pre ruolo svolto nelle scuole paritarie e legalmente riconosciute

16) Che, oltre quanto sopra, il ricorrente ha dichiarato nella domanda di trasferimento dell'a. s. 2018/19 i seguenti numerosi anni di servizio pre ruolo svolto nelle scuole paritarie e legalmente riconosciute, che non sono stati valutati dal MIUR nelle operazioni in contestazione, con la conseguenza che il docente ha concorso alle procedure con un punteggio inferiore ed errato:

Insegnamento in scuole legalmente riconosciute dall'a. s. 2000/01 al 2005/06 – 5 anni				
ANNO SCOLASTICO	DAL	AL	SCUOLA	NOTE
2000/2001	19/09/2000	10/06/2001	Istituto Tecnico per Geometri "A. Volta"	Legalmente riconosciuta con D. Ass. P.I.n.3204 19/07/1989
2001/2002	13/09/2001	30/06/2002	Istituto Tecnico per Geometri "A. Volta"	Legalmente riconosciuta con D. Ass. P.I.n.3204 19/07/1989
2002/2003	05/11/2002	30/06/2003	Istituto Tecnico per Geometri "A. Volta"	Legalmente riconosciuta con D. Ass. P.I.n.3204 19/07/1989
2003/2004	01/10/2003	30/06/2004	I.P.S.A.R. Istituto Professionale servizi alberghieri e ristorativi "L. Pirandello " Fiumara di Piraino (ME)	Scuola privata in corso di riconoscimento legale ottenuto con Decreto n° 22 del 22/09/2004 del C.S.A. di Messina
2004/2005	26/07/2004	30/06/2005	I.P.S.A.R. Istituto Professionale servizi alberghieri e ristorativi "L. Pirandello " Fiumara di Piraino (ME)	Legalmente riconosciuto con Decreto n° 22 del 22/09/2004 del C.S.A. di Messina
2005/2006	05/09/2005	30/06/2006	I.P.S.A.R. Istituto Professionale servizi alberghieri e ristorativi "L. Pirandello " Fiumara di Piraino (ME)	Legalmente riconosciuto con Decreto n° 22 del 22/09/2004 del C.S.A. di Messina
Insegnamento in scuole paritarie dall'a. s. 2006/07 al 2013/14 – 8 anni				
ANNO SCOLASTICO	DAL	AL	SCUOLA	NOTE
2006/2007	15/09/2006	05/06/2007	I.P.S.A.R. Istituto Professionale servizi alberghieri e ristorativi "L. Pirandello " Fiumara di Piraino (ME)	Paritario D.D.G. n° 1414/XI dal 01/09/2006
2007/2008	21/09/2007 27/08/2008 29/08/2008	14/06/2008	I.P.S.A.R. Istituto Professionale servizi alberghieri e ristorativi "L. Pirandello " Fiumara di	Paritario D.D.G. n° 1414/XI dal 01/09/2006



	Esami di riparazione		Piraino (ME)	
2008/2009	11/09/2008	14/01/2009	I.P.S.A.R. Istituto Professionale servizi alberghieri e ristorativi "L. Pirandello "Fiumara di Piraino (ME)	Paritario D.D.G. n° 1414/XI dal 01/09/2006
2008/2009	15/01/2009	04/03/2009	I.T.C.G. "F. Borghese" di Patti	Scuola Statale per il completamento dell'anno scolastico
2009/2010	10/09/2009	17/06/2010	Liceo delle Scienze Umane "San Luigi" Patti (ME)	Scuola Paritaria Regione Siciliana Ass. P.I.D.D.G. n° 4009 del 26/10/2010
2010/2011	01/09/10	18/06/11	Liceo delle Scienze Umane "San Luigi" Patti (ME)	Scuola Paritaria Regione Siciliana Ass. P.I.D.D.G. n° 4009 del 26/10/2010
2011/2012	01/09/11	16/06/12	Liceo delle Scienze Umane "San Luigi" Patti (ME)	Scuola Paritaria Regione Siciliana Ass. P.I.D.D.G. n° 4009 del 26/10/2010
2012/2013	01/09/12	15/06/13	Liceo delle Scienze Umane "San Luigi" Patti (ME)	Scuola Paritaria Regione Siciliana Ass. P.I.D.D.G. n° 4009 del 26/10/2010
2013/2014	02/09/13	14/06/14	Liceo delle Scienze Umane "San Luigi" Patti (ME)	Scuola Paritaria Regione Siciliana Ass. P.I.D.D.G. n° 4009 del 26/10/2010

17) Che, dalla superiore tabella risulta che il ricorrente ha prestato complessivamente quattordici anni d'insegnamento pre ruolo, di cui n. 8 anni in scuole paritarie, n. 5 anni in scuole legalmente riconosciute, ed 1 anno in una scuola privata al tempo in attesa di ottenere il riconoscimento, come da certificati di servizio in atti (allegati da n.11 a n.18);

18) Che, il MIUR, oltre a non avere riconosciuto complessivamente 8 punti per i predetti titoli, non ha valutato i 13 anni di servizio pre ruolo svolto dal docente nelle scuole paritarie (8 anni) e legalmente riconosciute (5 anni), dichiarati nella domanda di trasferimento per l'a. s. 2018/19 con apposita dichiarazione;

19) Che, il ricorrente avrebbe dovuto avere riconosciuto n.78 punti (6 punti per ognuno dei 13 anni di servizio svolto) per l'attività d'insegnamento pre ruolo, come sopra specificata, con la conseguenza che il ricorrente avrebbe dovuto partecipare alle operazioni di mobilità per l'a. s. 2018/19 **con 135 punti**, anziché con 49 punti;

Sull'errato trasferimento provinciale del ricorrente nel posto di sostegno in Lazio ambito 0002

20) Che, con email del giorno 27.06.2018 il MIUR ha comunicato al ricorrente che **per l'a. s. 2018/19, è stato trasferito in LAZIO AMBITO 0002** (allegato n.9)



21) Che, tale email è generica ed è priva di motivazione, anche in ordine al mancato trasferimento del ricorrente nelle prime 13 sedi scelte in domanda;

22) Che, tempestivamente all'esito del mancato movimento così come chiesto, il deducente ha inviato all'USP competente ed al MIUR, con nota del 6 luglio 2018, un reclamo in autotutela, rimasto senza riscontro, inviato a mezzo pec all'USP Roma e al MIUR (allegato n.8);

23) Che, il CCNI 2017 prorogato, nella scelta delle sedi esprimibili in domanda, sia provinciale che interprovinciale, ha previsto che tutti i docenti, anche quelli in "esubero nazionale", indipendentemente dal ruolo / grado di titolarità, potessero richiedere, con una sola domanda, fino ad un massimo di 15 preferenze, ordinando scuole / ambiti / province, con la limitazione massima nell'individuazione delle scuole al numero di 5;

24) Che, il MIUR non ha fornito alcuna giustificazione in ordine al mancato trasferimento in una sede scolastica ed in un ambito richiesto seconde le preferenze indicate dal ricorrente, né ha reso possibile comprendere i criteri che hanno determinato le procedure di mobilità;

25) Che, all'impossibilità di verifica della correttezza delle operazioni di mobilità, con grave mancanza di trasparenza in un procedimento operato dalla P.A., si aggiunge l'ulteriore carenza di informazione in ordine alla scelta delle sedi verso le quali richiedere il trasferimento o la mobilità professionale, sia provinciale che interprovinciale;

26) Che, anche per l'a. s. 2018/19, la scelta delle 15 sedi da indicare nella domanda presentata dai docenti, infatti, è stata effettuata senza alcuna informazione circa l'effettiva disponibilità di posti nelle rispettive classi di concorso, con la conseguenza che tutti i docenti, compreso il ricorrente, hanno dovuto esprimere le 15 preferenze previste "AL BUIO", correndo il rischio di indicare sedi scolastiche, ambiti o province privi di posti disponibili e di diminuire la probabilità di ottenere il movimento richiesto in caso di scelte errate;

27) Che, l'USP - AT di Messina, infatti, solo in data 3.07.2018, con decreto prot. n.9389, ha pubblicato l'elenco dell'organico di diritto, di sostegno e di potenziamento nella Provincia di Messina, ovvero al termine procedure di mobilità per l'a. s. 2018/19, relativa ai posti normali e di sostegno della scuola secondaria di I grado, quindi dopo la data di scadenza prevista per l'invio delle domande di mobilità per l'a. s. 2018 / 19 del 26.04.2018 (all. n.19);



28) Che, secondo l'art. 6 comma 5 del CCNI 2017 prorogato, in maniera illegittima, **il docente che effettua scelte sintetiche con indicazione delle province viene penalizzato nell'ottenimento del trasferimento interprovinciale**, in quanto con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutti gli ambiti di una stessa Provincia;

29) Che il ricorrente ha indicato dal n.1 al n.13 preferenze diverse dalla provincia di titolarità, nelle quali avrebbe dovuto ottenere il trasferimento, mentre è stato trasferito nella provincia di Roma, sebbene nelle predette sedi fossero disponibili posti che, come si dirà in seguito, sono stati destinati ad altri docenti e che illegittimamente non sono stati destinati alle operazioni di mobilità;

30) Che, secondo tale criterio il docente che indica in domanda le Province (scelta sintetica), per evitare di richiedere sedi non disponibili nelle operazioni di mobilità, viene soddisfatto dopo le "scelte puntuali" di scuole o ambiti, infatti la scuola o l'ambito disponibili sono assegnati prioritariamente al docente che ne ha fatto richiesta **con indicazione puntuale**, sia pure con punteggio inferiore, mentre al docente che ha espresso la preferenza sintetica della Provincia, benché con punteggio maggiore, viene assegnato il successivo ambito o sede, qualora fosse disponibile;

31) Che, tale statuizione, avulsa da qualsiasi logica e contraria all'unico criterio corretto e meritocratico, ovvero quello del punteggio, ha indubbiamente penalizzato il ricorrente che nella domanda di mobilità interprovinciale ha indicato nel seguente ordine: 9 ambiti e 6 province;

32) Che, l'allegato 1 del CCNI 2017 prorogato, "**ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO**", ha determinato la sequenza operativa delle operazioni di mobilità, prevedendo una fase "propedeutica" alle operazioni, costituita da 8 sotto - fasi, e suddividendo la procedura di mobilità in due fasi operative consecutive, provinciale e interprovinciale, che a loro volta sono state ulteriormente suddivise in ben 36 ulteriori sotto - fasi, la cui correttezza degli esiti è illegittima, dubbia e non trasparente;

33) Che, l'art. 6 comma 2 del predetto CCNI 2017 prorogato, in maniera discriminatoria ed illegittima, ha precisato che **i trasferimenti provinciali precedono quelli interprovinciali**, con la conseguenza che le richieste di trasferimento all'interno della provincia sono soddisfatte prima di quelle tra Province diverse, anche se si possiede un punteggio inferiore rispetto a chi fa



domanda da fuori provincia o ha precedenza di legge, sia per i trasferimenti che per la mobilità professionale (passaggio di ruolo o di cattedra);

34) Che, a causa di tali discriminatorie disposizione, che non tengono conto del criterio del punteggio posseduto dai docenti, il ricorrente non ha ottenuto il trasferimento interprovinciale ed è stato superato da numerosi docenti, così come indicato nel presente atto;

**Sulle operazioni di mobilità nei posti di sostegno della scuola
secondaria di I grado in provincia di Messina**

35) Che, in provincia di Messina il MIUR ha effettuato esclusivamente **trasferimenti provinciali**, mentre nelle altre province (Palermo, Catania, Enna, Reggio Calabria, Trapani e Siracusa) ha destinato posti di sostegno anche a trasferimenti interprovinciali e passaggi di cattedra e ruolo;

36) Che, tale anomalia, in Provincia di Messina, è stata determinata dal fatto che il MIUR ha eseguito i trasferimenti in un numero di posti inferiore rispetto a quelli effettivamente disponibili prima dei trasferimenti ed anche vacanti nel corso delle stesse procedure;

37) Che in provincia di Messina i seguenti docenti, concorrenti alla mobilità provinciale, illegittimamente soddisfatta prima di quella tra province diverse, sebbene con punteggio inferiore rispetto a quello effettivamente spettante al ricorrente pari a 135 punti e senza precedenza di legge, hanno ottenuto il trasferimento provinciale in cattedre di sostegno individuate dall'esponente tra le prime scelte puntuali nella domanda presentata al MIUR, com'è possibile verificare dall'elenco - bollettino dei movimenti pubblicato il 27.06.2018 dall'USP-AT Messina, in atti (all. n.20);

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	PROVINCIA DI NASCITA	MOVIMENTO OTTENUTO	SCUOLA/AMBITO/PROVINCIA DI DESTINAZIONE	AMBITO DI DESTINAZIONE	PRECEDENZA	PUNTEGGIO
CALAMUNERI	ANTONIA	03/09/1978	ME	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	SIC0000015 - SICILIA AMBITO 0015			90,00
CAVALLARO	ROSANNA	18/01/1969	CT	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEMM886011 - " FOSCOLO " TAORMINA	SIC0000014 - SICILIA AMBITO 0014		111,00
CIAROCCHI	VALERIO	01/10/1975	ME	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEMM86201C - LEOPARDI	SIC0000013 - SICILIA AMBITO 0013		113,00
COSTA	MARIA ROSARIA	06/10/1963	ME	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEMM842017 - "G. MARCONI" PACE DEL MELA	SIC0000015 - SICILIA AMBITO 0015		94,00
D'ANGELO	ANTONINA	31/12/1967	ME	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEMM83701Q - ALI' TERME	SIC0000014 - SICILIA AMBITO 0014		129,00
DOTTORE	GAETANO NICOLO'	25/05/1975	ME	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	SIC0000015 - SICILIA AMBITO 0015			73,00
FAZIO	ANNA	11/08/1974	ME	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	SIC0000014 - SICILIA AMBITO 0014			65,00



GUERRERA	MARIA	21/12/1973	ME	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEMM8AD013 - " LEONARDO DA VINCI " MESSINA	SIC0000013 - SICILIA AMBITO 0013	94,00
SOTTILE	ANGELICA	12/08/1975	ME	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	SIC0000015 - SICILIA AMBITO 0015		133,00

38) Che, il MIUR non ha riconosciuto il maggiore punteggio spettante al ricorrente e non ha rispettato il **criterio del punteggio** nelle operazioni di mobilità per l'a. s. 2018/19, **come principio generale di scorrimento delle graduatorie fondato sul merito**;

39) Che, il mancato rispetto del punteggio nelle procedure di mobilità del MIUR è fonte di incertezza in ordine alla correttezza dell'assegnazione delle sedi ai docenti, in quanto *“La procedura di mobilità, infatti, costituisce una procedura concorsuale di impiego, basata sulla redazione di graduatorie e, quindi, **lo scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione (Cass. 15212/2013) e la violazione di tale principio dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione delle sedi, incertezza che contrasta con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento della P.A. (Cons.di Stato, Sez. IV, sent.5611/2011).**”* (Tribunale Termini Imerese – sentenza n.741/2018 del 14.11.2018);

40) Che, l'USP-AT Messina non ha pubblicato per l'a. s. 2018/19 il PROSPETTO DEI DATI SINTETICI RISULTANTI AL SISTEMA ALLA DATA DI EFFETTUAZIONE DEL MOVIMENTO, che tutti gli altri uffici scolastici provinciali allegano al bollettino dei movimenti, con la conseguenza che non è possibile verificare in maniera immediata se i posti che si sono resi vacanti nel corso delle procedure, per il trasferimento in uscita dei docenti, sono stati destinati a mobilità e se sono state applicate in maniera corretta le aliquote contrattualmente previste, né se sono state disposte immissioni in ruolo su posti di sostegno nell'a. s. 2018/19;

41) Che, l'USP Messina, inoltre, non ha pubblicato prima dei movimenti del 27.06.2018 l'elenco di tutte la cattedre di sostegno disponibili nella scuola secondaria di I grado, con conseguente mancanza di trasparenza delle procedure, che non possono essere analizzate e valutate dai docenti nell'immediatezza della pubblicazione dei movimenti, ma con una faticosa analisi dei dati, spesso parziali, pubblicati nei mesi successivi;

42) Che, in provincia di Messina, i movimenti nei posti di sostegno della scuola secondaria di I grado sono errati, in quanto sono stati destinati a mobilità un numero di posti inferiore rispetto a quelli effettivamente disponibili;



43) Che, tale errore è dimostrabile dall'analisi comparata dei posti di sostegno nell'organico di diritto e di potenziamento pubblicati dall'USP - AT Messina con decreto prot. n.9389 del 3.07.2018 (all. n.19), con le sedi destinate a trasferimenti provinciali dei docenti pubblicati dal medesimo ufficio con decreto n.9110 del 27.06.2018 (all. n. 20) e con i posti destinati a "passaggio da ambito a scuola" dei docenti trasferiti nell'ambito che devono ottenere la sede di servizio triennale, in sostituzione della chiamata diretta oramai abolita, pubblicati con decreto del medesimo ufficio con decreto prot. n.11253 del 31.07.2018 (all. n.21);

44) Che, l'art.8, comma 1 e seguenti, del CCNI 2017 prorogato alle operazioni di mobilità per l'a. s. 2018/19 definisce le modalità di individuazione delle sedi disponibili da destinare alle operazioni di mobilità (territoriale e professionale), corrispondenti al cosiddetto organico di diritto, e precisa, al comma 3, che *"Sono altresì disponibili le cattedre ed i posti che si rendono vacanti per effetto dei movimenti in uscita, fatta salva la sistemazione del soprannumerario della provincia"*;

45) Che, se durante lo svolgimento delle operazioni di mobilità, un docente ottiene un trasferimento in uscita dalla propria sede di titolarità, tale sede diviene posto vacante che deve essere destinato a coloro che hanno richiesto il trasferimento in entrata in tale sede, nel corso delle stesse operazioni, con la conseguenza che tali posti vacanti incrementano la disponibilità di posti iniziale nelle quali deve essere soddisfatta la mobilità richiesta;

46) Che, nel decreto prot. n.9389 del 3.07.2018 (all. n.19) relativo all'organico di diritto della scuola secondaria di I grado della provincia di Messina risultano indicati 364 cattedre di sostegno e 359 docenti di sostegno titolari, con la disponibilità di 5 cattedre vacanti così suddivise: 2 posti presso la scuola "LUIGI CAPUANA" - GIARDINI NAXOS, cod. MEMM83301C, e 3 posti presso la scuola "STROMBOLI", cod. MEMM81803C, divenuti vacanti nel corso dei movimenti a seguito di trasferimento in uscita verso altra sede dei docenti ivi precedentemente titolari;

47) Che, tali 5 sedi sono state assegnate a docenti che hanno ottenuto il trasferimento negli ambiti della provincia di Messina;

48) Che, tra tali docenti, la Prof.ssa Fazio Anna (n. 11.08.1984), titolare nella classe di concorso AB25 – Lingua straniera (inglese), ha ottenuto il trasferimento provinciale nell'a. s. 2018/19 nell'ambito 0014, con assegnazione dell'incarico triennale presso l'I. C. Giardini Naxos (Me), ed **è stata movimentata dal posto**



comune al posto di sostegno, occupando un posto che prioritariamente sarebbe spettato al **ricorrente**, assunto nel posto di sostegno e **titolare in tale tipologia di posto prima della presentazione della domanda di mobilità per l'a. s. 2018/19** (all. n.20 e n.21);

Sui posti di sostegno in deroga nella scuola secondaria di I grado della provincia di Messina per l'a. s. 2018/19

49) Che, successivamente alle operazioni di mobilità in provincia di Messina, il MIUR ha destinato ben **118 posti di sostegno in deroga** (decreto prot. n.12553 del 29.08.2018 – all. n.50) alla scuola secondaria di I grado e nel mese di Novembre 2018 ha destinato ulteriori **10 posti di sostegno in deroga** alla scuola secondaria di I grado (all. n.51), mentre alle operazioni di mobilità per l'a. s. 2018/19 ha destinato **solo 5 posti di sostegno**;

50) Che, **i posti di sostegno in deroga sono posti totalmente liberi e privi di docente titolare che si sono costituiti successivamente alla definizione dell'organico di diritto**;

51) Che, i posti di sostegno in deroga, se esistenti e vacanti già nell'anno scolastico precedente, costituiscono parte dell'organico di diritto dell'anno successivo e, in applicazione di quanto previsto dall'art.8 comma 1 del CCNI 2017 prorogato alle operazioni in contestazione, devono essere destinati alle operazioni di mobilità del corpo docente, anziché essere destinati ogni anno ad assegnazione provvisoria e supplenze del personale non di ruolo, anche per evitare un aggravio di costi per la pubblica amministrazione;

52) Che, nell'a. s. 2017/18 i posti di sostegno in deroga nella scuola primaria sono stati 85 (all. n.49), e l'USP Messina li avrebbe dovuti destinare ad operazioni di mobilità per l'a. s. scolastico successivo, ovvero alle operazioni di mobilità per l'a. s. 2018/19 relative alla scuola secondaria di I grado;

53) Che, nell'a. s. 2018/19 i posti di sostegno in deroga, nella scuola secondaria di I grado della provincia di Messina, sono addirittura 128 ed il loro notevole incremento rispetto allo scorso anno scolastico rappresenta un'anomalia;

54) Che, dall'analisi dei decreti pubblicati dall'USP Messina in data 08.08.2017 (prot. n.10821) ed in data 29.08.2018 (prot. n.12553) è possibile evincere che nella scuola secondaria di I grado dell'I. C. "Albino Luciani" di Messina sono presenti



posti di sostegno in deroga sia nell'a. s. 2017/18, che nell'a. s. 2018/19 (all. n.49 e n.50);

55) Che, il ricorrente nell'a. s. 2017/18 ha ottenuto l'assegnazione provvisoria presso l'I. C. "Albino Luciani" di Messina, in una cattedra di sostegno in deroga di 18 ore settimanali, costituitasi in tale anno scolastico, ed è stato assegnato ad una classe prima della scuola secondaria di I grado, nella quale si era iscritta al primo anno un'alunna con handicap grave (allegato n.55);

56) Che, l'esponente nell'a. s. 2018/19 ha nuovamente ottenuto l'assegnazione provvisoria presso l'I. C. "Albino Luciani" di Messina, nella medesima cattedra di sostegno in deroga di 18 ore settimanali, che non è stata erratamente destinata alle operazioni di mobilità in contestazione, e che, per continuità didattica rispetto all'anno scolastico precedente, è stata nuovamente assegnata all'esponente, in deroga, essendo priva di docente titolare (allegato n. 56);

57) Che, la cattedra di sostegno in deroga nella quale il ricorrente ha ottenuto l'assegnazione provvisoria nell'a. s. 2017/18, costituitasi lo scorso anno scolastico con l'iscrizione dell'alunna con handicap grave e 18 ore di sostegno alla prima classe dell'I.C. "Albino Luciani" di Messina, avrebbe dovuto essere considerata come cattedra dell'organico di diritto disponibile e, per tale ragione, avrebbe dovuto essere destinata alla mobilità per l'a. s. 2018/19, mentre erratamente è stata nuovamente considerata come posto di sostegno in deroga, pur non avendone le caratteristiche, essendo vacante e priva di docente titolare già nell'anno scolastico 2017/18, ed è stata nuovamente destinata al ricorrente, in assegnazione provvisoria per l'a. s. 2018/19, anziché come trasferimento;

58) Che, quanto sopra contestato è confermato dalla documentazione relativa all'assegnazione dei docenti di sostegno, titolari ed in assegnazione provvisoria, negli anni scolastici 2017/18 e 2018/19, alle classi della scuola secondaria di I grado dell'I.C. "Albino Luciani" di Messina, nelle quali sono presenti alunni disabili, con la ripartizione delle ore di sostegno in ogni classe (allegati n. 55 e n.56);

59) Che, da tale documentazione è possibile rilevare che il ricorrente è stato destinato, sia nell'a. s. 2017/18 che in quello in corso, ad una cattedra di sostegno di 18 ore settimanali, che si è formata lo scorso anno, con l'iscrizione della medesima alunna disabile grave, e che per l'anno in corso, erratamente, è stata destinata alle operazioni di assegnazione provvisoria e non a quelle di mobilità; (allegati n. 55 e n.56)



60) Che, dall'analisi dei movimenti pubblicati nel bollettino dei trasferimenti pubblicati dall'USP Messina il 27.06.2018, si evince, infatti, che nell'a. s. 2018/19, i due trasferimenti in entrata nei posti di sostegno nella scuola secondaria di I grado dell'I.C. "Albino Luciani" di Messina, delle docenti Maiorana Carmela e Magnisi Francesca, sono stati effettuati in due posti di sostegno presso il medesimo istituto resi vacanti dal trasferimento in uscita nella medesima mobilità, verso altre sedi, delle docenti Oliva Lidia e Sottile Angelica;

61) Che, se il MIUR avesse destinato almeno una delle tre cattedre di sostegno in deroga dell'a. s. 2017/18, presenti nel decreto dell'USP Messina dell'8.08.2017, alle operazioni di mobilità per l'a. s. 2018/19, il ricorrente avrebbe ottenuto il trasferimento nella scuola secondaria di I grado dell'I.C. "Albino Luciani" di Messina, in quanto il MIUR avrebbe dovuto effettuare almeno un ulteriore trasferimento di docenti aventi diritto;

62) Che, il docente ha indicato nella domanda di trasferimento per l'a. s. 2018/19, come terza scelta puntuale, l'ambito Sicilia ambito 0013, nel quel è compreso l'I.C. "Albino Luciani" di Messina, ed avrebbe dovuto essere trasferito presso tale cattedra interna di sostegno, anziché essere destinato per il secondo anno consecutivo alla medesima scuola in assegnazione provvisoria;

63) Che, né il MIUR, né l'USP – AT Messina, pubblicano la documentazione specifica sulla natura e costituzione dei singoli posti di sostegno che costituiscono i cosiddetti "posti in deroga", e l'esponente ha avuto contezza che tale sede avrebbe dovuto essere destinata a mobilità per l'a. s. 2018/19 in quanto è stato riassegnato nella stessa cattedra interna di sostegno di 18 ore settimanali, priva di titolarità per il secondo anno consecutivo;

64) Che, tale mancata destinazione dei posti di sostegno in deroga dell'anno scolastico 2017/18 presso l'I.C. "Albino Luciani" di Messina, alle operazioni di mobilità per l'a. s. 2018/19 costituisce un grave errore nello svolgimento delle procedure in contestazione in provincia di Messina, nella quale il MIUR non ha effettuato nessuno trasferimento interprovinciale ed a distanza di poco tempo ha pubblicato un elenco di ben 128 posti di sostegno in deroga destinati ad assegnazioni provvisorie;

***Sulle operazioni di mobilità nelle provincie indicate dal ricorrente in
domanda di trasferimento***



65) Che, nelle province di seguito indicate sono stati effettuati i seguenti trasferimenti, provinciali ed interprovinciali, di docenti senza diritto di precedenza e con punteggio inferiore rispetto a quello riconosciuto al ricorrente pari al 49 punti, e con punteggio inferiore rispetto a quello effettivamente spettante pari a 135 punti, di seguito richiamati ed estratti dai rispettivi bollettini pubblicati dagli USP di **Catania, Palermo, Siracusa e Reggio Calabria:**

PROVINCIA DI DESTINAZIONE	CLASSE DI CONCORSO/ TIPOLOGIA DI POSTO DI DESTINAZIONE	COGNOME	NOME	MOVIMENTO OTTENUTO	SCUOLA/AMBITO/PROVINCIA DI DESTINAZIONE	AMBITO DI DESTINAZIONE	PRECEDENZA	PUNTEGGIO
CT	EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI	MESSINA	MARIA GIUSI	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	CTMM89801C - S.M. DIAZ - MANZONI	SIC0000009 - SICILIA AMBITO 0009		6,00
RC	EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI	GAGLIANO	MANUELA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	RCMM809018 - SPANO' BOLANI	CAL0000009 - CALABRIA AMBITO 0009		12,00
CT	EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI	DE LUCA	LORENA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	CTMM864019 - SECONDARIA DUSMET-DORIA	SIC0000009 - SICILIA AMBITO 0009		20,00
CT	EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI	SCIUTO	CLARA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	CTMM8AH01G - VESPUCCI - CAPUANA PIRANDELLO	SIC0000009 - SICILIA AMBITO 0009		30,00
RC	EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI	ALBANESE	GIUSEPPE	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	RCMM805011 - "KLEARCHOS"	CAL0000009 - CALABRIA AMBITO 0009		40,00
PA	EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI	MORANA	ANGELO	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	PAMM86501N - BAGHERIA-BUTTITA IGNAZIO	SIC0000021 - SICILIA AMBITO 0021		42,00
PA	EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI	GUSSIO	VIVIANA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	PAMM81001D - GIOVAN BATTISTA CINA'	SIC0000022 - SICILIA AMBITO 0022		44,00
CT	EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI	BONACCORSO	ROSALBA GRAZIA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	SIC0000009 - SICILIA AMBITO 0009			46,00
PA	EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI	GIANNONE	CARLO	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	PAMM8A501L - FICARAZZI-L. PIRANDELLO	SIC0000021 - SICILIA AMBITO 0021		50,00
CT	EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI	FINOCCHIARO	GIORGIA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	SIC0000009 - SICILIA AMBITO 0009			52,00
RC	EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI	ALBINO	PAOLO	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	RCMM85704R - ISTITUTO DI I GRADO GALILEI	CAL0000009 - CALABRIA AMBITO 0009		52,00
RC	EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI	MINACAPILLI	ROSSANA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	RCMM804026 - "U. BOCCIONI" GALLICO	CAL0000009 - CALABRIA AMBITO 0009		53,00
EN	EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI	ARAGONA	GIANFRANCO	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	SIC0000012 - SICILIA AMBITO 0012			56,00
RC	EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI	LA TORRE	ERMINIA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	RCMM859019 - PENTIMALLI (GIOIA TAURO)	CAL0000011 - CALABRIA AMBITO 0011		65,00
SR	EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI	INZIRILLO	ALESSANDRO	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	SRMM86301N - II IC D. ALIGHIERI FRANCOFONTE	SIC0000026 - SICILIA AMBITO 0026		68,00
PA	EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI	MESSINA	VITTORIA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	SIC0000018 - SICILIA AMBITO 0018			70,00
PA	EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI	INGRILLI'	MASSIMILIANO	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	PAMM09900R - MISILMERI-GUASTELLA C.	SIC0000021 - SICILIA AMBITO 0021		74,00
PA	EH - SOST. MINORATI	GIUFFRE'	ROSSELLA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	SIC0000022 - SICILIA AMBITO			75,00



	PSICOFISICI				0022			
RC	DH - SOST. MINORATI DELL'UDITO	DI GENNARO	SARADA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	RCMM868014 - "ALIGHIERI" CATONA	CAL0000009 - CALABRIA AMBITO 0009		76,00
PA	EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI	MESSINA	DANILA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	PAMM8AG018 - CARINI- CALDERONE	SIC0000020 - SICILIA AMBITO 0020		80,00
CT	EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI	CATALANO	MARIA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	CTMM8AB01L - SM BATTISTI	SIC0000009 - SICILIA AMBITO 0009		81,00
RC	DH - SOST. MINORATI DELL'UDITO	ESABOTINI	FRANCESCA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	RCMM870014 - GEBBIONE	CAL0000009 - CALABRIA AMBITO 0009		83,00
RC	EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI	NANI'	MARCELLO	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	RCMM868014 - "ALIGHIERI" CATONA	CAL0000009 - CALABRIA AMBITO 0009		84,00
RC	EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI	SIMONE	GIUSEPPE	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	RCMM81301X - VIA CALVARIO (MARINA GIOIOSA J.	CAL0000010 - CALABRIA AMBITO 0010		84,00
PA	EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI	MARRONE	ELEONORA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	PAMM876014 - VERGA-NUCCIO	SIC0000018 - SICILIA AMBITO 0018		85,00
RC	EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI	MARINO	GIUSEPPE WALTER	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	RCMM85704R - ISTITUTO DI I GRADO GALILEI	CAL0000009 - CALABRIA AMBITO 0009		86,00
RC	EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI	FORTUGNO	MARIA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	RCMM868014 - "ALIGHIERI" CATONA	CAL0000009 - CALABRIA AMBITO 0009		88,00
PA	EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI	SCIOTTO	PAOLA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	SIC0000019 - SICILIA AMBITO 0019			90,00
PA	EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI	FIORANI	MONICA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	PAMM85901A - MONREALE- VENEZIANO	SIC0000020 - SICILIA AMBITO 0020		92,00
CT	EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI	GAMBINO	MARIA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	SIC0000009 - SICILIA AMBITO 0009			93,00
PA	EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI	NICOLOSI	CONCETTA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	PAMM8AU01R - C.B. CAVOUR- PESTALOZZI	SIC0000017 - SICILIA AMBITO 0017		93,00
CT	EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI	VILLERI	CARMELIND A ALFINA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	CTMM899018 - S.M. SAN GIORGIO	SIC0000009 - SICILIA AMBITO 0009		94,00
SR	CH - SOST. MINORATI DELLA VISTA	BRIGANTI	INNOCENZIA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	SRMM85401V - "V.MESSINA"	SIC0000026 - SICILIA AMBITO 0026		94,00
SR	EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI	COSTA	ANTONIA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	SRMM83001A - 3^ I.C."TODARO" AUGUSTA	SIC0000026 - SICILIA AMBITO 0026		98,00
RC	EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI	GELARDI	GIUSEPPE	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	RCMM809018 - SPANO' BOLANI	CAL0000009 - CALABRIA AMBITO 0009		99,00
RC	EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI	GIGLIOTTI	CONCETTIN A	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	RCMM85801D - SM"A. SCOPELLITI- GREEN" ROSARNO	CAL0000011 - CALABRIA AMBITO 0011		103,00
RC	EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI	IIRITI	FLORIANA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	RCMM85201E - MONSIGNOR D'ANDREA" BOVA M.	CAL0000009 - CALABRIA AMBITO 0009		107,00
CT	EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI	PARISI	DANIELA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	CTMM8AX01Q - S.M. MONTESSORI	SIC0000008 - SICILIA AMBITO 0008		112,00
SR	DH - SOST. MINORATI DELL'UDITO	TINE'	ANGELA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	SRMM85401V - "V.MESSINA"	SIC0000026 - SICILIA AMBITO 0026		113,00
SR	EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI	ASTA	GIUSEPPINA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	SRMM86301N - II IC D. ALIGHIERI FRANCOFONTE	SIC0000026 - SICILIA AMBITO 0026		114,00
RC	EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI	BARONE	SANTA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	RCMM859019 - PENTIMALLI (GIOIA TAURO)	CAL0000011 - CALABRIA AMBITO 0011		116,00
RC	EH - SOST. MINORATI	CHEMI	FEDERICA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	RCMM85801D - SM"A. SCOPELLITI-	CAL0000011 - CALABRIA AMBITO		116,00



	PSICOFISICI				GREEN" ROSARNO	0011		
SR	CH - SOST. MINORATI DELLA VISTA	DE BONIS	LORELLA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	SRMM845014 - 1^ I.C."D. DOLCI " PRIOLO G.	SIC0000026 - SICILIA AMBITO 0026		117,00
TP	EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI	MAZZULLO	FRANCESCA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	TPMM814018 - S.M. "G. PITRE" C/MARE GOLFO	SIC0000027 - SICILIA AMBITO 0027		119,00
RC	EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI	MACRI'	ORLANDO	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	RCMM87201Q - BEVACQUA	CAL0000009 - CALABRIA AMBITO 0009		120,00
TP	EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI	ILARI	MIRYAM	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	TPMM044004 - S.M.S "A.DE STEFANO" ERICE C.S.	SIC0000027 - SICILIA AMBITO 0027		121,00
CT	EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI	BERINATO	CARMELA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	SIC0000009 - SICILIA AMBITO 0009			124,00
TP	EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI	LICARI	ANNA RITA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	SIC0000027 - SICILIA AMBITO 0027			124,00
RC	EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI	MARCHESE	SALVATORE	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	RCMM855012 - CAMINITI (VILLA SAN GIOVANNI)	CAL0000009 - CALABRIA AMBITO 0009		125,00
CT	DH - SOST. MINORATI DELL'UDITO	SUMMA	MARIA GRAZIA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	SIC0000007 - SICILIA AMBITO 0007			126,00
CT	EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI	ALFIERI	MARCELLA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	CTMM82501P - A. NARBONE - CALTAGIRONE	SIC0000008 - SICILIA AMBITO 0008		126,00
CT	EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI	LUCA	MARIA LETIZIA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	SIC0000007 - SICILIA AMBITO 0007			129,00
TP	EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI	MUNNA	GIOVANNA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	TPMM814018 - S.M. "G. PITRE" C/MARE GOLFO	SIC0000027 - SICILIA AMBITO 0027		129,00
PA	EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI	GAGLIANO	ROSARIA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	PAMM89901R - ABBA - ALIGHIERI	SIC0000018 - SICILIA AMBITO 0018		130,00
PA	EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI	BENNICI	LORETTA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	PAMM8A2015 - BOCCONE SILVIO	SIC0000017 - SICILIA AMBITO 0017		131,00
RC	DH - SOST. MINORATI DELL'UDITO	SURACE	LAURA ANTONIA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	RCMM86901X - SMS "PYTHAGORAS" RAVAGNESE	CAL0000009 - CALABRIA AMBITO 0009		131,00
TP	EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI	GANDOLFO	GIACOMA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	TPMM044004 - S.M.S "A.DE STEFANO" ERICE C.S.	SIC0000027 - SICILIA AMBITO 0027		132,00
CT	EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI	LA ROSA	GIOVANNA MARIA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	CTMM83801R - S.CASELLA - PEDARA	SIC0000007 - SICILIA AMBITO 0007		133,00
RC	EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI	IULIANO	GERFOGLIO	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	CAL0000011 - CALABRIA AMBITO 0011			134,00
RC	DH - SOST. MINORATI DELL'UDITO	GREVE	ANGELA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	RCMM86901X - SMS "PYTHAGORAS" RAVAGNESE	CAL0000009 - CALABRIA AMBITO 0009		134,00
RC	EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI	GAGLIARDI	FRANCESCO COSIMO	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	CAL0000011 - CALABRIA AMBITO 0011			135,00

66) Che, nelle operazioni di mobilità per l'a. s. 2018/19 **il MIUR non ha tenuto conto del criterio del punteggio**, con la conseguenza che il ricorrente, che ha concorso alla mobilità con 49 punti, è stato superato da numerosi docenti con punteggio inferiore, sebbene avesse diritto ad avere riconosciuti di altri 86 punti,



come sopra esposto, per titoli e anni di servizio pre ruolo nelle scuole paritarie e legalmente riconosciute non valutati;

***Sulle operazioni di mobilità nei posti di sostegno nella scuola
secondaria di I grado della provincia di Palermo per l'a. s. 2018/19 e
sulle cattedre disponibili dopo i movimenti e non destinate a mobilità***

67) Che, dall'analisi dell'elenco dei posti di sostegno disponibili al termine delle operazioni di mobilità per l'a. s. 2018/19, nella scuola secondaria di I grado, pubblicato dall'USP-AT Palermo il 28.06.2018 (all. n.47), ovvero il giorno dopo i movimenti relativi a tale ordine di scuola, è possibile verificare che risultano ancora disponibili **n.22 le cattedre di sostegno non destinate alle operazioni**, concluse il 27.06.2018 (all. n.47);

68) Che, in data 09.07.2018, con decreto Prot. n.12103, l'USP – AT Palermo ha destinato ad incarico triennale a docenti trasferiti nell'ambito 0017 e 0019, nell'a. s. 2018/19, solo due delle 22 sedi residue al termine delle operazioni di mobilità per l'a. s. 2018/19; (all. n.48)

69) Che, nel PROSPETTO DEI DATI SINTETICI RISULTANTI AL SISTEMA ALLA DATA DI EFFETTUAZIONE DEL MOVIMENTO pubblicato dall'USP –AT Palermo con il decreto sulla mobilità nella scuola secondaria di I grado, prot n.11038 del 27.06.2018 (all. n.46 - pag.6), **il MIUR ha destinato ad immissioni in ruolo solamente 6 posti di sostegno**, che derivano dal complesso calcolo delle aliquote applicate ai posti residui al termine delle operazioni di mobilità;

70) Che, tale prospetto, infatti, viene elaborato dal MIUR sulla base di quanto disposto **dall'art. 8, commi 6, 7, 8 e 9 del CCNI 2017**, in base ai quali al termine delle procedure di mobilità PROVINCIALI, I POSTI RESIDUI, devono essere suddivisi con l'accantonamento del 60% dei posti per le future assunzioni in ruolo, del 30 % per i trasferimenti da fuori provincia e del 10 % per la mobilità professionale, ed ai sensi **dell'art.8 comma 10 del CCNI 2017**, secondo il quale che *“I posti e le cattedre che si dovessero rendere disponibili per effetto dei trasferimenti interprovinciali e dei passaggi di cattedra IN USCITA e dei passaggi di ruolo all'interno della secondaria di secondo grado vanno ad incrementare le disponibilità per la mobilità in ingresso nel limite delle percentuali indicate ai commi 7 e 8”*, ovvero delle percentuali del 30% per i trasferimenti in province diverse da quella di titolarità e del 10% per la mobilità professionale;

71) Che, per tale ragione delle 20 cattedre di sostegno vacanti e disponibili al termine delle procedure di mobilità in contestazione, solamente 6 di esse possono



essere destinate a nuove assunzioni in provincia di Palermo sui posti di sostegno, con la conseguenza che **il MIUR non ha destinato al trasferimento interprovinciale ed al passaggio di cattedra e di ruolo 14 cattedre;**

72) Che, con l'applicazione delle aliquote previste dalla contrattazione sulla mobilità, le 14 cattedre residue al termine delle procedure di mobilità pubblicate dall'USP – AT Palermo il 28.06.2018 avrebbero dovuto essere destinate **n.11 a trasferimenti interprovinciali e n.3 a passaggio di cattedra o di ruolo;**

73) Che, se il MIUR avesse operato secondo quanto previsto dalla contrattazione sulla mobilità il ricorrente avrebbe certamente ottenuto il trasferimento interprovinciale nel posto di sostegno della scuola secondaria di I grado in provincia di Palermo, che ha indicato nella domanda di trasferimento come quinta preferenza puntuale dell'ambito 0022 e come settima scelta sintetica dell'intera provincia di Palermo;

74) Che, per quanto sopra ampiamente argomentato, le procedure di mobilità nell'a. s. 2018/19, alle quali si è sottoposto il ricorrente **sono illegittime, viziate e gravemente irregolari e devono essere annullate / dichiarate nulle e revocate per i seguenti**

MOTIVI DI DIRITTO

A) Violazione degli artt. 1 e segg. del CCNI concernente la mobilità del personale docente, nonché degli artt. 1 e segg. dell'O.M. n° 221 / 2017.

Violazione dell'art. 3 e segg. L. n°241 / 1990.

Violazione del giusto procedimento – difetto assoluto di motivazione, dei presupposti, erroneità, arbitrarietà, contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta.

Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione - Principio di uguaglianza dei cittadini lavoratori e del buon andamento della Pubblica Amministrazione - eccesso di potere - irragionevolezza ed illogicità.

Violazione di legge dell'articolo 399 D.L. 297 / 1994 nelle procedure di assegnazione dei posti, assunzione mobilità.

Violazione delle norme e dei principi di auto - organizzazione fissati dal D.L. 165 / 2001.

Violazione di tutte le norme di legge e costituzionali in materia di trasparenza e buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione.

Come riferito in narrativa, il ricorrente si è sottoposto a mobilità nell'a. s. 2018/19 ed è stato erratamente trasferito in un posto di sostegno della scuola secondaria di I



grado in provincia di Roma (Lazio Ambito 002), mentre avrebbe dovuto ottenere il trasferimento interprovinciale in una delle prime 13 sedi indicate nella domanda di trasferimento, tutte appartenenti a province diverse rispetto a quella di titolarità, che è Roma.

Il MIUR ha attribuito un punteggio errato alla domanda del ricorrente, convalidata con soli 49 punti, mentre avrebbe dovuto riconoscere altri 8 punti per titoli conseguiti dall'esponente ed altri 78 punti per l'attività d'insegnamento pre ruolo svolta dal docente in scuole paritarie (8 anni x 6 punti= 48 punti) e legalmente riconosciute (5 anni x 6 punti= 30 punti), con l'attribuzione complessiva a tale domanda di 135 punti.

Il ricorrente ha presentato reclamo in autotutela all'errata convalida del punteggio della domanda di trasferimento, che non è stato accolto dal MIUR, e ha proposto un altro reclamo in autotutela, con pec dell'8.07.2018, avverso l'errato trasferimento in Lazio ambito 0002, in luogo dello spettante trasferimento nelle altre sedi indicate con scelte puntuali e sintetiche, da 1 a 13, nella domanda, che è rimasto senza riscontro.

Il diritto del ricorrente ad ottenere il trasferimento interprovinciale in una delle 13 sedi, indicate in domanda di mobilità per l'a. s. 2018/19, è stato ampiamente dimostrato in premessa, e le specifiche argomentazioni si richiamano e non si trascrivono per brevità.

In sintesi, in premessa è stato contestato **il mancato rispetto del punteggio nelle procedure di mobilità operate dal MIUR nell'a. s. 2018/19**, relativamente ai posti di sostegno nella scuola secondaria di I grado, che ha determinato il superamento e il mancato trasferimento del ricorrente nelle province di Messina, Palermo, Catania, Siracusa e Reggio Calabria, da parte di soggetti con punteggio inferiore e senza precedenza di legge, nonché la disponibilità, al termine delle procedure di mobilità per l'a. s. 2018/19, di **11 cattedre interne di sostegno erratamente non destinate a trasferimenti interprovinciali in Provincia di Palermo**.

In provincia di Palermo, infatti, il MIUR ha destinato 2 dei 22 posti di sostegno disponibili al termine della fase provinciale, pubblicati il 09.07.2018 dall'USP Palermo, ad incarichi triennali in favore di 2 docenti che hanno ottenuto il trasferimento nell'ambito, a seguito di mobilità dell'a. s. 2018/19, ed ha destinato 6 posti di sostegno ad immissioni in ruolo, come possibile verificare dal prospetto riepilogativo allegato al bollettino-elenco dei movimenti in provincia di Palermo.



In tale provincia, il MIUR non ha effettuato 11 trasferimenti interprovinciali e 3 passaggi di ruolo dovuti, con la conseguente **violazione dell'applicazione delle aliquote previste dalla contrattazione sulla mobilità, ai sensi dell'art.8, commi 6, 7, 8, 9 e 10 del CCNI 2017**, prorogato alle operazioni in contestazione, secondo la quale i 14 posti di sostegno residui al termine della fase provinciale (pubblicati il 9.07.2018 e non destinati a nessun docente) avrebbero dovuto essere così suddivisi: il 30% per trasferimenti interprovinciali e il 10% per passaggi di ruolo.

Se il MIUR avesse operato in maniera corretta in provincia di Palermo, il ricorrente non sarebbe stato trasferito in Lazio ambito 0002, ed avrebbe ottenuto il trasferimento in uno degli 11 posti di sostegno disponibili in tale provincia, in quanto ha indicato in domanda, con settima scelta sintetica, l'intera provincia di Palermo, e con quinta scelta puntuale l'ambito 0022.

L'applicazione delle predette aliquote ai posti disponibili in provincia di Palermo, con il conseguente accantonamento di sedi per le nuove immissioni in ruolo, in ogni caso, viola **l'art.470 del D.lgs. n. 297 / 1994**, in base al quale **le nuove immissioni in ruolo devono essere effettuate dopo il soddisfacimento prioritario delle istanze di trasferimento avanzate dai docenti di ruolo, sui posti residui, ovvero non richiesti**.

Nel caso in esame il ricorrente ha richiesto in domanda di mobilità, con scelta puntuale e sintetica, di essere trasferito in tutte le sedi della provincia di Palermo, comprese quelle che il MIUR illegittimamente ha accantonato, in via prioritaria, per le immissioni in ruolo dell'a. s. 2018/19, nei posti di sostegno.

Anche per tale ragione il mancato trasferimento dell'esponente nei posti di sostegno richiesti della provincia di Palermo è illegittimo.

Riguardo alle operazioni di **mobilità in provincia di Messina**, in premessa è stato contestato che, nell'a. s. 2018/19, **il MIUR ha effettuato esclusivamente trasferimenti provinciali**, frutto di movimenti in compensazione tra "uscita ed entrata" nei posti di sostegno ed ha destinato solo 2 cattedre di sostegno, vacanti presso l'I.C. di Giardini Naxos alla mobilità del corpo docente, mentre **non ha effettuato nessuna immissione in ruolo, né trasferimenti interprovinciali e passaggi di ruolo, sebbene a distanza di poco tempo siano stati resi noti ben 128 posti di sostegno in deroga nella scuola secondaria di I grado, destinati ad assegnazioni provvisorie**.

Relativamente ai **posti di sostegno in deroga in provincia di Messina**, il ricorrente ha anche contestato che, per il secondo anno scolastico consecutivo



(2017/18 e 2018/19), ha ottenuto l'assegnazione provvisoria nella medesima cattedra di sostegno in deroga dell'I. C. Albino Luciani di Messina, nella quale, per continuità didattica, è stato assegnato per 18 ore settimanali per due anni consecutivi.

Dalla documentazione prodotta in atti è possibile constatare che tale cattedra di sostegno, di 18 ore settimanali, si è formata "in deroga" nell'a. s. 2017/18, con l'iscrizione di un'alunna con handicap grave alla classe prima, e nell'a. s. 2018/19 avrebbe dovuto essere destinata a mobilità del corpo docente, come cattedra vacante e disponibili dell'organico di diritto, mentre ciò non è avvenuto.

Dall'analisi del bollettino dei movimenti dell'a. s. 2018/19 pubblicato dall'USP Messina il 27.06.2018 e dell'elenco dei posti di sostegno in deroga presso la scuola secondaria di I grado dell'I.C. "Albino Luciani" di Messina dell'a. s. 2017/18, si ricava che almeno una delle tre cattedre interne di sostegno "in deroga" per l'a. s. 2017/18, illegittimamente, non è stata destinata alla mobilità del corpo docente nell'anno successivo.

L'USP Messina, con grave mancanza di trasparenza delle procedure, non pubblica l'elenco dei posti di sostegno disponibili prima delle operazioni di mobilità, con la conseguenza che i docenti non sono messi nelle condizioni di potere verificare se i posti in deroga dell'anno precedente sono ancora esistenti e se sono stati correttamente destinati alla mobilità del corpo docente nell'anno successivo.

Il ricorrente, infatti, ha potuto verificare che la cattedra di sostegno "in deroga", costituitasi nell'a. s. 2017/18, non è stata destinata alla mobilità dell'a. s. 2018/19, in quanto ha ottenuto, per il secondo anno consecutivo, l'assegnazione provvisoria nella scuola secondaria di I grado dell'I.C. "Albino Luciani" di Messina, proprio in tale cattedra interna di sostegno, che ha avuto riassegnata per continuità didattica e che è, anche quest'anno priva di docente titolare.

Tale cattedra, quindi, anche per l'anno in corso, erratamente, è stata considerata come posto di sostegno in deroga, pur non avendone i requisiti, essendo priva di titolarità già dall'anno scolastico precedente e, pertanto, almeno tale cattedra della scuola secondaria di I grado dell'I.C. "Albino Luciani" di Messina avrebbe dovuto essere destinata a mobilità del corpo docente nell'anno scolastico in contestazione.

L'analisi del bollettino – elenco dei trasferimenti pubblicati dall'USP Messina il 27.06.2018, infine, conferma che tale cattedra in deroga, priva di docente titolare nell'anno scolastico 2017/18, così come altre 2 cattedre in deroga facenti parte dell'organico di fatto dell'I.C. "Albino Luciani" di Messina nello scorso anno scolastico, non sono state destinate a mobilità del corpo docente.



Se il MIUR avesse destinato la cattedra di sostegno in deroga, che si è formata dopo la mobilità dell'a. s. 2017/18 e nella quale è stato assegnato per due anni consecutivi il ricorrente, alle operazioni di mobilità in contestazione, nel bollettino-elenco dei movimenti, pubblicato dall'USP Messina il 27.06.2018, sarebbe stato presente almeno un altro trasferimento in detto posto di sostegno privo di titolarità, mentre sono riportati solo i due movimenti in entrata nell'istituto, avvenuti in posti di sostegno lasciati vacanti dal trasferimento in uscita, verso altre sedi, di due docenti titolari presso l'I.C. "Albino Luciani" di Messina nel corso delle stesse procedure di mobilità.

Nessuno dei posti in deroga, privi di docenti titolari, nell'a. s. 2017/18, presso la scuola secondaria di I grado dell'I.C. "Albino Luciani" di Messina, sono stati, pertanto, oggetto di movimenti nel corso delle operazioni dell'a. s. 2018/19.

La mancata destinazione della predetta cattedra interna di sostegno, che ancora oggi è priva di docente di ruolo titolare, rappresenta una violazione della contrattazione sulla mobilità, secondo la quale (art. 8 commi 1 e seguenti del CCNI 2017) sono sedi disponibili per la mobilità del corpo docente, oltre a quelle costituite ex novo, quelle vacanti prime dei movimenti, ovvero quelle prive di docente titolare, ed anche quelle che diventano vacanti per i movimenti in uscita che avvengono nel corso delle stesse procedure.

Per tale ragione, illegittimamente, il MIUR non ha destinato la predetta cattedra di sostegno in deroga alle procedure di mobilità dell'a. s. 2018/19, ritenendola nuovamente cattedra di sostegno in deroga per l'a. s. in corso, sebbene il ricorrente avesse richiesto, con terza preferenza puntuale, il trasferimento nell'ambito 0013, nella quale è compresa tale cattedra presso l'I. C. "Albino Luciani" di Messina, nella domanda di mobilità.

Inoltre, come di seguito precisato, nelle sedi indicate dal docente in domanda, il MIUR ha effettuato diversi passaggi di ruolo di docenti provenienti da altri gradi d'istruzione che, con punteggio inferiore rispetto a quello del ricorrente, hanno ottenuto la mobilità professionale richiesta in maniera non conforme a quanto stabilito dal **Consiglio di Stato, sezione VI, con sentenza n. 2390 del 23.04.2012** (Foro amm. CDS 2012, 4, 1000 s. m.), che ha censurato il soddisfacimento prioritario della mobilità professionale rispetto a quella territoriale in presenza di docenti che (come il ricorrente) hanno punteggio maggiore.

§ § §

Sulla violazione delle norme contrattuali di mobilità, si segnala **l'ordinanza di**



accoglimento totale n. cronol. 13874/2018 del 13.02.2018, emessa dal Tribunale di Roma, in composizione Collegiale, nel giudizio n. 42754/2017 R.G. (allegato n.32 pag.4), che ha riconosciuto la violazione del disposto di cui all'articolo 8, comma 6, 7, 8 e 9 del CCNI 2017, a causa della mancata redistribuzione delle numerose sedi che si erano rese disponibili ad operazioni di mobilità concluse, a causa della **revoca** da parte degli U.S.P. - A.T. Messina e Palermo, di numerosi **trasferimenti ritenuti errati** in quanto effettuati in favore di **docenti senza il previsto titolo**, con la conseguenza che i posti disponibili al termine delle procedure non sono stati ridistribuiti, in base alle aliquote previste nel CCNI 2017, come nel caso in esame.

Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, ha concluso con il riconoscimento del diritto della docente ad ottenere il trasferimento in una delle sedi disponibili ed oggetto di revoca del movimento, che, peraltro, corrispondeva con la prima sede richiesta dalla docente in domanda di mobilità interprovinciale.

Il medesimo **Tribunale di Roma con Ordinanza n. cron 69983/2018 del 10.07.2018, resa nel procedimento n.42432/2017 R.G.** (all. n.35 pag.3 e 4), riguardante un caso analogo a quello in esame, ha riscontrato l'errata applicazione delle aliquote (60%, 30% e 10%) previste dal CCNI 2017, che, essendo stato prorogato, ha regolato le operazioni di mobilità del corpo docente anche nell'a. s. 2018/19, ed ha accolto il ricorso della scrivente difesa con l'ordine di provvedere al trasferimento della ricorrente nella prima sede della provincia di Messina indicata in domanda.

In particolare tale Tribunale si è così espresso in ordine alle errate procedure di mobilità per l'a. s. 2017/18, pag.: *“Si tratta di irregolarità dovute ad un applicazione errata del disposto di cui all'articolo 8, commi 6, 7, 8 e 9 del CCNI 2017, ... Risulta incontestato che in provincia di Messina, nella c. d. c. AO27 Matematica e fisica sono state effettuate 3 immissioni in ruolo di docenti neo assunti, 2 trasferimenti interprovinciali in favore di docenti con diritto di precedenza e 1 passaggio di cattedra. Tale assegnazione non risulta conforme all'applicazione regolare dell'algoritmo illustrata nel CCNI 2017 che simula la ripartizione di 6 posti residui dopo i movimenti provinciali con 4 posti destinati alle nuove immissioni, 2 ai trasferimenti interprovinciali e nessun posto alla mobilità professionale. Ne consegue che se fosse stato questo l'iter seguito dall'amministrazione, la ricorrente sarebbe stata preferita rispetto al docente beneficiario del posto per passaggio di cattedra con conseguente soddisfazione della domanda formulata come prima scelta.”*



Per quanto sopra dedotto le operazioni di mobilità effettuate dal MIUR nell'a. s. 2018/19 sono frutto di procedure errate che hanno determinato un numero di trasferimenti interprovinciali minori rispetto ai numerosi posti effettivamente disponibili e non hanno consentito il soddisfacimento della richiesta di trasferimento del ricorrente nelle sedi indicate in domanda dal n.1 al n.13.

Quanto sopra si aggiunge **all'illegittimo soddisfacimento prioritario della mobilità provinciale rispetto a quella tra province diverse**, che ha dato luogo ai trasferimenti di cui all'allegato elenco pubblicato degli U.S.P. - A.T. richiamati in premessa, che hanno determinato altri trasferimenti di docenti con punteggio inferiore e senza diritto di precedenza in posti di sostegno che sarebbero spettati al docente.

§ § §

In ordine alla violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale (art.1175 e 1375 c.c.), di trasparenza e di buon andamento della P.A. di cui all'art.97 cost. e sull'onere della prova a carico del MIUR - l'orientamento del Tribunale di Ferrara

Nell'articolata premessa è stato, in particolare, contestato che in provincia di Messina, così come nelle altre province individuate dal ricorrente, tutte le operazioni di mobilità relative ai posti di sostegno nella scuola secondaria di I grado sono viziate dall'assoluta **mancanza di trasparenza e carenza di informazioni**, che hanno determinato notevoli difficoltà per l'esponente di dimostrare errori nelle procedure, in carenza di informazioni "chiave" non rese disponibili dal MIUR.

Sul punto, infatti, è stata evidenziata la mancanza della pubblicazione in provincia di Messina dell'elenco delle cattedre disponibili prima dei trasferimenti e l'elenco delle sedi disponibili dopo i trasferimenti, che il docente ha dovuto desumere dal complesso prospetto dell'organico di diritto e di potenziamento pubblicato dopo i movimenti.

Nella medesima provincia, inoltre, il MIUR, che non ha effettuato alcun trasferimento interprovinciale in entrata per l'a. s. 2018/19 per mancanza di posti di sostegno, non ha in alcun modo giustificato la sopravvenuta esistenza di ben 128 cattedre di sostegno in deroga, ovvero prive di titolarità, che sono state rese note dopo le operazioni di mobilità.

Il MIUR, per il tramite dell'Ufficio scolastico di Messina, ha fornito un elenco di tali posti, nel quale non sono riportate le date di sopravvenuta costituzione dei posti in deroga, né le motivazioni del nuovo posto di sostegno che si è formato dopo le



procedure di mobilità per l'a. s. 2018/19, con grave mancanza di trasparenza delle procedure.

Nel caso in esame, infatti, attraverso la documentazione versata in atti (bollettini dei movimenti e assegnazione del ricorrente alla medesima cattedra di sostegno negli anni scolastici 2017/18 e 2018/19), l'esponente ha preso atto che la cattedra di sostegno di 18 ore settimanali presso l'I.C. "Albino Luciani" di Messina, nella quale ha ottenuto l'assegnazione provvisoria per il secondo anno consecutivo, si è formata lo scorso anno scolastico, dopo le procedure di mobilità dell'a. s. 2017/18, a seguito dell'iscrizione di un'alunna disabile con gravità, e in tale anno era "in deroga", cioè priva di docente titolare.

Tale cattedra, nuovamente presente tra i posti di sostegno in deroga pubblicati dall'USP Messina nel corrente anno scolastico, sebbene in carenza dei requisiti previsti dell'improvvisa costituzione, essendo priva di titolarità prima della mobilità del corpo docente in contestazione, non è stata destinata, illegittimamente, alle operazioni di mobilità per l'a. s. 2018/19 ed è, tutt'ora, priva di docente titolare, sebbene fosse stata richiesta dal ricorrente con l'indicazione dell'ambito 0013 che la comprende, come terza sede preferita nella domanda di mobilità per l'a. s. 2018/19.

L'USP Messina, inoltre, non ha allegato ai movimenti PROSPETTO DEI DATI SINTETICI RISULTANTI AL SISTEMA ALLA DATA DI EFFETTUAZIONE DEL MOVIMENTO, che tutti gli altri uffici scolastici provinciali allegano al bollettino dei movimenti, con la conseguente mancata trasparenza delle operazioni di mobilità per l'a. s. 2018/19.

Oltre quanto sopra, il MIUR non pubblica l'elenco degli esclusi e non soddisfatti dalle procedure di mobilità, pertanto, i docenti, che come l'esponente hanno concorso a dette procedure, non hanno contezza del proprio posizionamento nelle miriadi di graduatorie (una per ogni sede scelta nelle domande), anch'esse non rese note dal Ministero, né possono conoscere il numero di docenti per ogni sede preferita, il tutto con grave mancanza di trasparenza in una procedura pubblica, i cui esiti non possono essere verificati con precisione dai partecipanti.

Il Tribunale di Ferrara, sezione lavoro, con sentenza n.83 del 28.04.2017, resa nel procedimento n.614/2016 R.G. (all n.18) ha censurato l'operato del MIUR nelle procedure di mobilità dell'anno scolastico 2016/17, sovrapponibile al caso in esame, in ordine alla violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale, di trasparenze e buon andamento della Pubblica Amministrazione e ha evidenziato che, in base al "principio di vicinanza della



prova”, spetta la ministero, che ha a disposizione tutti i dati, dimostrare la correttezza del proprio operato.

Il Tribunale di Ferrara nella predetta sentenza ha precisato che *“Omettendo invece qualsiasi indicazione che possa consentire alla docente di ricostruire il percorso logico effettuato nella individuazione dell'insegnante da assegnare alla sede, il Ministero ha violato i generali principi di correttezza e buona fede contrattuale (art. 1175 e 1375 c.c.) che debbono informare la gestione del rapporto di lavoro con il personale dipendente; ha violato altresì il generale principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 Cost. Nel caso di specie la ricorrente ha infatti ricevuto solo una mail (doc. 3) del tutto priva di indicazioni atte a motivare la scelta dell'amministrazione scolastica. Tale omissione si traduce nella mancanza di qualsiasi forma di trasparenza nella procedura di mobilità; l'unico strumento valido per rispettare il criterio del punteggio più alto sarebbe stato infatti quello di predisporre le graduatorie ed applicare il meccanismo dello scorrimento della graduatoria ... Ad ogni buon conto, si ritiene, sotto altro e diverso profilo, che l'onere della prova della correttezza del suo operato gravava sul MIUR, il quale unico ha la disponibilità dei dati, considerando anche il principio di vicinanza della prova. Onere peraltro cui la docente ha comunque cercato di far fronte, proponendo all'amministrazione, prima della presentazione del presente ricorso, sia istanza di conciliazione sia istanza di autotutela, attraverso le quali ha cercato di interloquire con la parte datoriale, senza ricevere però risposta alcuna (v. doc. 4, 5 e 6 ric.). L'amministrazione scolastica dovrà dunque riconsiderare la posizione della ricorrente nel rispetto dei principi sopra evidenziati.”*

Sull'illegittimità delle operazioni di mobilità per l'a. s. 2018/19

Il MIUR, attraverso le operazioni di mobilità per l'a. s. 2018 / 19 regolate dal CCNI del 11.04.2017 prorogato con l'accordo ponte del 9.03.2018, e dall'Ordinanza Ministeriale n. 207 / 2018, in maniera illegittima, ha:

- previsto che i trasferimenti provinciali precedono quelli interprovinciali, all'art. 6, comma 2 del CCNI 2017 prorogato, e, in maniera discriminatoria ed illegittima, ha consentito che le richieste di trasferimento all'interno della provincia siano soddisfatte prima di quelle tra province diverse, anche se si possiede un punteggio inferiore rispetto a chi fa domanda da fuori provincia o ha precedenza di legge, sia per i trasferimenti che per la mobilità professionale (passaggio di ruolo o di cattedra);



- ha determinato la sequenza operativa delle operazioni di mobilità, e con l'allegato 1 del CCNI 2017 prorogato, "ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO", ha previsto una fase "propedeutica" alle operazioni, costituita da 8 sotto - fasi, ed ha suddiviso la procedura di mobilità in due fasi operative consecutive, provinciale e interprovinciale, che a loro volta sono state ulteriormente suddivise in ben 36 ulteriori sotto - fasi, la cui correttezza degli esiti è illegittima, dubbia e non trasparente;
- non ha applicato in maniera corretta le aliquote previste per la determinazione dei posti residui al termine delle operazioni provinciali da assegnare alla mobilità interprovinciale, che illegittimamente prevede l'accantonamento del 60% dei posti per le future assunzioni in ruolo, del 30% per i trasferimenti da fuori provincia e del 10% per la mobilità professionale (passaggi di ruolo e di cattedra);
- ha limitato la scelta delle sedi esprimibili in domanda dai docenti in 15 preferenze (scuole / ambiti / province), con un massimo di 5 scuole richiedibili in ciascuna domanda;
- non ha comunicato quali fossero i posti disponibili da potere richiedere al momento della presentazione delle domande di mobilità, obbligando i docenti a scelte "al buio", avulse da qualsiasi criterio, se non quello della ipotetica probabilità della disponibilità dei posti;
- ha privilegiato i docenti che hanno effettuato in domanda di mobilità scelte "puntuali", ovvero scelte di scuole ed ambiti, rispetto alle scelte "sintetiche" delle province, danneggiando nei fatti coloro che hanno preferito non rischiare di annullare una scelta per l'eventuale indisponibilità dei posti ed ha privilegiato l'indicazione delle province che aggregano scuole ed ambiti, al fine di potere ottenere il trasferimento;
- ha discriminato chi ha preferito effettuare in domanda di mobilità "scelte sintetiche" di intere province, sebbene questa fosse la scelta logicamente più appropriata, vista la mancata pubblicazione da parte del MIUR delle sedi disponibili al momento della presentazione delle domande e la limitazione ad un massimo di 15 scelte esprimibili;
- non ha rispettato il criterio del punteggio, con la conseguenza che docenti con punteggi inferiori hanno ottenuto il trasferimento richiesto per il solo fatto di appartenere ad una fase o sotto - fase precedente rispetto ad un'altra o per avere privilegiato una scelta puntuale (scuola o ambito) rispetto ad una scelta "sintetica";



- non ha rispettato il criterio di “vicinorietà” nell’esecuzione delle operazioni di mobilità;
- non ha rispettato il criterio, previsto dal CCNI 2017 prorogato, secondo cui “i posti e le cattedre che si dovessero rendere disponibili per effetto dei trasferimenti interprovinciali e dei passaggi di cattedra in uscita e dei passaggi di ruolo all’interno della secondaria di secondo grado vanno ad incrementare le disponibilità per la mobilità in ingresso nel limite delle percentuali previste per i trasferimenti da fuori provincia e per la mobilità professionale”;
- ha inviato comunicazioni di mancato trasferimento ai docenti per email carenti di qualsivoglia informazione e motivazione delle scelte adottate dalla P.A.

Nel caso in esame, inoltre, **le plurime violazioni del CCNI 2017** (che si applica alla mobilità oggetto del presente giudizio), ampiamente argomentate in premessa e dimostrabili documentalmente dal raffronto degli atti allegati, **hanno determinato il mancato trasferimento interprovinciale di parte ricorrente nelle sedi disponibili, che non sono state destinate a mobilità nell’a. s. 2018/19, addirittura destinate ad assegnazione provvisoria**, con grave pregiudizio e danno per l’esponente che è stato erratamente trasferito in Lazio ambito 0002 e non ha ottenuto il trasferimento richiesto in provincia di Messina e nelle altre province indicate in domanda, con scelte puntuali e sintetiche dal n.1 al n.13, nonostante fossero vacanti al termine dei movimenti ed erratamente non destinate a trasferimento.

§ § §

Sull’orientamento del Tribunale di Patti in ordine alle illegittimità delle procedure di mobilità adottate dal MIUR

Il Tribunale di Patti, in maniera uniformemente costante nelle decisioni assunte, ha ritenuto che le procedure di mobilità operate dal MIUR negli anni scolastici precedenti sono illegittime per le ragioni qui di seguito evidenziate.

Con **sentenza n. 860/2017, pubblicata il 22.05.2017, resa nel procedimento n. 2493/2016 R.G., il Giudice del Lavoro del Tribunale di Patti** (allegato n.30) ha ritenuto che:

- “... tra i motivi di illegittimità dedotti dalla ricorrente, appare dirimente quello relativo alla mancanza di trasparenza e di ragionevolezza del provvedimento datoriale che non indica neanche le ragioni dei trasferimenti senza il rispetto del



criterio meritocratico dei punteggi. Dai bollettini relativi ai movimenti interprovinciali prodotti dalla ricorrente, si evince che alcuni ambiti territoriali più vicini a quello di residenza, ed indicati in ordine progressivo di preferenza, sono stati assegnati a docenti con punteggi inferiori. ..”;

- “... Appare ovvio che l’Amministrazione ha suddiviso i docenti in fasce e ha proceduto a trasferimenti totalmente avulsi dal criterio trasparente della meritocrazia e dei punteggi ed in violazione del principio dello scorrimento della graduatoria secondo l’ordine delle preferenze indicate dai candidati. ..”;

- “... La condotta dell’Amministrazione appare, pertanto, posta in essere in violazione dei principi di rango costituzionale di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), dell’art. 1, comma 108 legge n. 107/15 che concerne la necessità di rispettare l’ordine della tabella di vicinanza allegata all’Ordinanza Ministeriale, dell’Ordinanza ministeriale n. 241/16, nonché della legge n. 62/00 e dell’art. 13 contratto mobilità.”

“... Peraltro, non emerge il contenuto specifico dei parametri utilizzati per il funzionamento dell’algoritmo che ha gestito i movimenti e, in definitiva, non risulta possibile ricostruire le ragioni del trasferimento e del mancato rispetto dei criteri della graduatoria nonché dell’inosservanza dell’ordine di preferenza degli ambiti territoriali indicati nella domanda...”.

Per quanto sopra chiarito, il Tribunale di Patti ha accolto il ricorso in questione su istanza della scrivente difesa con l’annullamento dell’ingiusto trasferimento subito dalla ricorrente e con ordine al MIUR di provvedere alla trasferimento spettante in altro ambito territoriale secondo l’ordine di preferenza indicato nella domanda e secondo il criterio dello scorrimento della graduatoria.

Oltre quanto sopra il Tribunale di Patti con **sentenza n.1278/2017 pubblicata il 19.07.2017, resa nel procedimento n. 190/2017 R.G.** (allegato n.31) ha censurato l’algoritmo che gestisce le operazioni di trasferimento dei docenti in quanto “... non emerge il contenuto specifico dei parametri utilizzati per il funzionamento dell’algoritmo che ha gestito i movimenti e, in definitiva, non risulta possibile ricostruire le ragioni del trasferimento e del mancato rispetto dei criteri della graduatoria nonché dell’inosservanza dell’ordine di preferenza degli ambiti territoriali indicati nella domanda...”.

§ § §



Sul criterio “misto” e sul mancato criterio del rispetto del punteggio

Quanto sopra si aggiunge **all’illegittimo soddisfacimento prioritario della mobilità provinciale rispetto a quella tra province diverse**, che ha erratamente determinato il trasferimento nell’ambito Lazio 0002 (scelta puntuale n. 14 nella domanda di trasferimento) del ricorrente, già titolare in provincia di Roma, ed ha dato luogo in provincia di **Messina, Catania, Palermo, Siracusa e Reggio Calabria** al trasferimento di **diversi docenti, senza diritto di precedenza e con punteggio inferiore rispetto a quello del ricorrente, che sono stati trasferiti in sedi richieste dall’esponente con preferenza puntuale e sintetica**, come argomentato in premessa.

L’illegittimo ordine delle operazioni di cui all’allegato 1 del CCNI 2017 prorogato prevede, inoltre, che *“i trasferimenti e i passaggi possibili vengono disposti secondo l’ordine di graduatoria. **L’ordine di graduatoria è determinato per ciascuna preferenza** sulla base delle precedenze e degli elementi indicati nelle tabelle di cui all’allegato 2 – tabelle di valutazione dei titoli, e validi per la specifica tipologia di movimento. **L’ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio.** A parità di precedenza e punteggio la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”*.

Il principio corretto del punteggio più alto è, nei fatti, annullato dalla previsione secondo la quale per ogni preferenza, ovvero di scelta di sede effettuata dal docente, vengono poste in essere altrettante **graduatorie, non rese note**, che determinano il soddisfacimento o meno della mobilità richiesta in base ai presupposti illegittimi sopra evidenziati.

In maniera del tutto errata, infondata e contraria ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidatosi, il MIUR afferma, di fatto, che siano state correttamente create *“più graduatorie”* tra i docenti interessati e che sia stato adottato un criterio *“numerico posizionale”* sulla base delle scelte e delle indicazioni esposte in domanda da ciascun docente e che, tale *“modus operandi”* attraverso la creazione di *“plurime graduatorie”* sia prevalente rispetto al criterio del punteggio di cui è titolare ogni concorrente.

Il MIUR non pubblica tali migliaia di graduatorie, con la conseguenza che i partecipanti alla mobilità non conoscono il posizionamento nelle varie graduatorie, una per ogni sede espressa in domanda, né con chi hanno concorso effettivamente alle procedure, ovvero chi sono gli altri docenti che hanno indicato le sedi richieste nello stesso ordine.



Infatti il MIUR al termine dell'elaborazione ignota, pubblica e rende noto solo un elenco costituito dai risultati finali di ogni procedura di raffronto tra sede espressa, posizione delle sedi nelle domande e punteggio di ogni docente.

Sul punto si è pronunciato il Tribunale di Termini Imerese con la sentenza del 14.11.2018 n.741/2018, resa nel presentimento n.111/2017.

Il Giudice del Lavoro censurato il criterio misto del raffronto “*numerico posizionale*” delle varie sedi nelle domande e del punteggio dei docenti concorrenti alla mobilità, per ogni sede indicata nella stessa posizione rispetto agli altri: “*Il principio del merito informa in generale qualsiasi procedura concorsuale (anche applicata alla mobilità) e, quindi, il criterio del punteggio resta comunque prioritario rispetto a quello dell'ordine delle preferenze, per cui (in assenza di titoli di precedenza) per ciascuna preferenza indicata prevale l'aspirante con il punteggio più elevato, mentre l'ordine delle preferenze diventa decisivo solo a parità di punteggio. Una diversa interpretazione della norma collettiva violerebbe anche il principio generale di scorrimento delle graduatorie fondato sul merito. La procedura di mobilità, infatti, costituisce una procedura concorsuale di impiego, basata sulla redazione di graduatorie e, quindi, lo scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione (Cass. 15212/2013) e la violazione di tale principio dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione delle sedi, incertezza che contrasta con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento della P.A. (Cons. di Stato, Sez. IV, sent.5611/2011).*”

Sull'illegittimità del criterio “misto” si segnala la decisione del Collegio del **Tribunale di Pordenone** (n. cronol. 1066/2017 del 30/06/2017 - RG n. 207/2017), depositata in atti, che su reclamo dello scrivente difensore, ha espresso il seguente principio: “*... Si tratta di una scelta che sfugge a qualsivoglia spiegazione; non evincendosi dalla disciplina esaminata un criterio di assegnazione alternativo (e prevalente) rispetto a quello del punteggio (che nel suo ammontare non viene contestato dal MIUR)*”.

Con ordinanza di accoglimento del 17/04/2018, cron. 754/2018, resa nel procedimento 931/2017 RG, il **Tribunale di Cuneo** ha censurato il criterio “misto” affermando che l'unico criterio da seguire nei trasferimenti è quello del punteggio in quanto “*non emerge ragione espressa, eventualmente anche in deroga a criteri ordinari, per la quale il docente che abbia un punteggio superiore ad altro debba essere allo stesso pretermesso*”.

Il criterio del punteggio, che rappresenta la sintesi della storia professionale, della anzianità e della specializzazione ed altro posseduto



da ciascun docente è, pertanto, l'unico criterio logico e legittimo nell'assegnazione di posti e nelle procedure di mobilità e l'utilizzazione del "criterio misto" della c.d. "preferenza numerico – posizionale" è del tutto arbitrario, causale e non risponde ai canoni di trasparenza, correttezza e buon andamento cui ogni P.A. deve attenersi.

In mancanza della conoscenza di posti disponibili, delle scelte fatte dagli altri concorrenti, ogni docente, nella individuazione delle sedi (senza l'attribuzione della priorità al punteggio posseduto) è rimesso ad una mobilità ed a procedure del tutto arbitrarie e causali che non rispondono ad alcun criterio logico e di equità (di Trib. di Pordenone Coll. Lavoro ord 700 C.P.C. cron. 1066/17 del 30 giugno 2017 ed altre). In particolare, su tali aspetti si segnala anche la pronuncia **del Tribunale di Taranto del 10.01.2017**, che chiamato a decidere su fattispecie analoga, ha affermato che l'individuazione della sede di destinazione "al buio", senza avere conoscenza delle sedi disponibili, per come posta in essere dal MIUR: *"... avverrebbe in modo sostanzialmente casuale, dipendendo fondamentalmente dall'ordine più o meno incautamente indicato dal docente all'atto della domanda, a danno di chi ha richiesto tra le prime preferenze ambiti territoriali maggiormente appetibili, in cui era più probabile il superamento da parte di docenti con punteggi maggiori, con violazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Costituzione fatto proprio dall'art. 28 DPR 487/94, in base al quale nei procedimenti concorsuali della PA va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore"*.

Secondo l'art. 6 comma 5 del CCNI 2017 prorogato, in maniera illegittima, **il docente che effettua scelte sintetiche con indicazione delle province viene penalizzato nell'ottenimento del trasferimento interprovinciale**, in quanto con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutti gli ambiti di una stessa provincia.

Secondo tale criterio il docente che indica in domanda le province (scelta sintetica), per evitare di richiedere sedi non disponibili nelle operazioni di mobilità, viene soddisfatto dopo le "scelte puntuali" di scuole o ambiti, infatti la scuola o l'ambito disponibili sono assegnati prioritariamente al docente che ne ha fatto richiesta **con indicazione puntuale**, sia pure con punteggio inferiore, mentre al docente che ha espresso la preferenza sintetica della provincia, benché con punteggio maggiore, viene assegnato il successivo ambito o sede, qualora fosse disponibile.



Tale statuizione, avulsa da qualsiasi logica e contraria all'unico criterio corretto e meritocratico, ovvero quello del punteggio, ha indubbiamente penalizzato la parte ricorrente.

§ § §

**Sulla violazione del principio di uguaglianza (Art. 3 Cost.)
e buon andamento (artt. 97 Cost.)**

In tale contesto, non v'è chi non veda l'assoluta illegittimità degli atti in base ai quali sono stati disposti i trasferimenti in contestazione, risultando platealmente disattesi i fondamentali principi di rilievo costituzionale di uguaglianza (Art. 3 Cost.) e buon andamento (artt. 97 Cost.).

È indubitabile, infatti, che laddove la P.A. si fosse attenuta ai criteri di legge evidenziati ed alle norme contrattuali, parte ricorrente, in virtù del punteggio correttamente attribuito, avrebbe sicuramente ottenuto il trasferimento interprovinciale in una delle prime sedi indicate, anziché quello provinciale nella regione di titolarità, e non sarebbe stato superato da numerosi altri docenti, che invece hanno ottenuto il trasferimento, pur non essendo in possesso della precedenza di legge.

Ciò in assenza di qualsiasi esternazione da parte della P.A. in merito ai criteri ed elementi in base ai quali sono stati adottati i trasferimenti in contestazione, avuto particolare riguardo ai parametri di selezione posti a fondamento dell'algoritmo che ha governato le assegnazioni dei docenti.

Tutti gli aspiranti, compresa la parte ricorrente, si sono trovati nell'oggettiva impossibilità di cogliere e verificare l'iter logico – giuridico seguito dal MIUR, per l'adozione delle determinazioni in contestazione, anche per la mancata conoscenza, al momento della presentazione della domanda di mobilità 2018 / 19, della reale disponibilità delle sedi esprimibili e dell'assoluto difetto di motivazione nella comunicazione del mancato trasferimento richiesto.

Il CCNI 2017 prorogato all'a. s. 2018/19, nella scelta delle sedi esprimibili in domanda, sia provinciali che interprovinciali, ha previsto che tutti i docenti, anche quelli in “esubero nazionale”, indipendentemente dal ruolo / grado di titolarità, potessero richiedere, con una sola domanda, **fino ad un massimo di 15 preferenze, ordinando scuole / ambiti / province, con la limitazione massima nell'individuazione delle scuole al numero di 5.**



Le operazioni di mobilità poste in essere dal MIUR sono viziate da una grave mancanza di trasparenza dovuta anche alla **mancanza di informazioni in ordine alla scelta delle sedi verso le quali richiedere la mobilità.**

Anche per l'a. s. 2018/19, la scelta delle 15 sedi da indicare nella domanda presentata dai docenti, infatti, è stata effettuata senza alcuna informazione circa l'effettiva disponibilità di posti nelle rispettive classi di concorso, con la conseguenza che tutti i docenti, compresa la parte ricorrente, hanno dovuto esprimere le 15 preferenze previste "AL BUIO", correndo il rischio di indicare sedi scolastiche, ambiti o province privi di posti disponibili e di diminuire la probabilità di ottenere il movimento richiesto in caso di scelte errate.

Le procedure adottate dal MIUR nelle operazioni di mobilità sono illegittime in quanto violano norme di legge e norme in materia di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione, infatti, la P.A. ha operato in maniera discriminatoria nell'individuazione delle sedi assegnate ai docenti trasferiti, nelle modalità di applicazione delle precedenze di legge, nella determinazione dei posti disponibili, non conosciuti dai partecipanti alla mobilità al momento di presentazione della domanda, nella risoluzione degli "errori" determinati dall'uso di un imprecisato "algoritmo", che ha mobilitato diversi docenti in posizioni non richieste o non spettanti, utilizzando farraginose modalità operative fatte di fasi e sotto - fasi, e determinando, nei fatti, un'assoluta impossibilità di verificare con certezza le procedure adottate, lasciando molto spazio alla discrezionalità personale, avulsa da qualsiasi criterio, nella definizione delle procedure, e riducendo i posti disponibili per i trasferimenti dei docenti tra province diverse.

Il MIUR, attraverso la creazione di fasi e sotto - fasi, che privilegiano alcune categorie di docenti rispetto ad altri, non utilizza l'unico criterio certo e legittimo, ovvero quello del punteggio, che renderebbe chiaro e trasparente tutte le procedure di mobilità, e non fornisce alcuna motivazione del proprio operato, comunicando asetticamente ai docenti che non hanno ottenuto il trasferimento richiesto, senza la relativa pubblicazione degli elenchi dei docenti esclusi e non soddisfatti.

Risulta evidente anche la perpetrata violazione dell'art. 3 della L. n.241 / 90, alla cui stregua, ogni provvedimento amministrativo deve essere congruamente motivato, indicando i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che ne hanno determinato l'adozione da parte della P.A.



Come da tempo chiarito in giurisprudenza, invero, *“ai sensi dell’art. 3 comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, l’atto amministrativo deve recare l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l’adozione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria, con la conseguenza che sussiste il difetto di motivazione quando non è possibile ricostruire il percorso logico giuridico seguito dall’Autorità emanante e sono indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta.”* (Cfr. per tutte T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, **21.06.11, n. 5479**).

In sostanza, tale precetto normativo mira a consentire al privato la possibilità di vagliare la legittimità dell’azione amministrativa attraverso una valutazione ex post dell’iter logico – valutativo seguito dall’amministrazione, con particolare riferimento ai presupposti di fatto e di diritto in base ai quali un determinato atto è stato posto in essere.

Nel caso di specie l’Amministrazione resistente ha negato il trasferimento interprovinciale della parte ricorrente senza minimamente spiegare le ragioni poste a fondamento di siffatta determinazione, né tantomeno i motivi che hanno indotto ad assegnare docenti con punteggio inferiore e/o senza precedenza di legge in sedi richieste anche dalla parte deducente.

Anche il **Tribunale di Roma** si è espresso in tal senso con le ordinanze di accoglimento totale n. cronol. 3807 / 2017 e n. cronol. 3808 / 2017, entrambe del 16.01.2017, relative ai procedimenti RG n. 39830 / 2016 e RG n. 41266 / 2016, su ricorsi presentati dallo scrivente, relativi alla mobilità 2016 / 17, e che si allegano, assumendo, inoltre, che *“Risulta dunque che l’adozione e l’esecuzione del provvedimento oggetto di contestazione siano avvenute in violazione dei principi di rango costituzionale di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione, ai quali l’esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi.”*

§ § §

Sull’onere della prova

Relativamente alla illegittimità dell’operato del MIUR e dall’onere della prova si richiamano i principi del **Tribunale di Vicenza** di cui all’ordinanza del 12.11.2016, che nel procedimento n.1591/2016 RG ha stabilito che per l’accoglimento del ricorso è sufficiente il requisito della *“probabile fondatezza del diritto azionato, riferito alla illegittimità del provvedimento di assegnazione...”* e che *“... incombe sul MIUR l’onere di fornire la prova della corretta applicazione dei criteri di assegnazione*



delle sedi, onere che non è stato assolto, non essendo stata allegata l'esistenza di richiedenti titolari di un punteggio maggiore per ciascuno degli ambiti territoriali oggetto delle preferenze espresse dalla ricorrente...".

Sul punto è intervenuto anche il **Tribunale di Firenze, con sentenza n. 574 / 2017 del 13.06.2017, resa nel procedimento n. 3313 / 2016 RG** che ha precisato come *"parte ricorrente abbia assolto all'onere di allegazione e prova in merito alle circostanze relative alla sua posizione in comparazione con le posizioni degli altri colleghi: peraltro, **alla ricorrente non può chiedersi la dimostrazione di ulteriori circostanze rispetto all'unico fatto dalla stessa facilmente accertabile ovvero sia la circostanza di essere stata scavalcata da colleghi con punteggio inferiore.** Per contro, sarebbe stato onere di parte convenuta provare documentalmente il corretto operare dell'amministrazione ovvero sia che erano state stilate distinte graduatorie secondo l'ordine di preferenza. Pertanto deve dichiararsi il diritto della ricorrente ad ottenere l'assegnazione della sede definitiva in ambito territoriale risultante dall'applicazione il criterio del punteggio più alto di cui al CCNI 2016/17, secondo l'ordine di preferenza espresso dalla ricorrente in domanda, con condanna dell'amministrazione al compimento di tutti gli atti idonei a tale scopo."*

Il mancato trasferimento interprovinciale della parte deducente e l'illegittimo trasferimento provinciale subito, nonché tutte le procedure di mobilità sono viziate dalla assoluta mancanza di trasparenza.

§ § §

B) Diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio per titoli generali previsti nella sezione A3 - Titoli Generali del CCNI 2017, prorogato alle operazioni di mobilità per l'a. s. 2018/19

Il ricorrente ha richiesto nella domanda di mobilità presentata per l'a. s. 2018/19, che ha valore di autocertificazione, di avere riconosciuto n.8 punti per titoli generali conseguiti con esame finale (allegato n.5).

Il MIUR nel convalidare la domanda, erratamente, non ha conteggiato:

- n. 5 punti, per n. 1 diploma di specializzazione biennale conseguito in un corso post – laurea (lettera B), che il ricorrente ha indicato al punto 12 della domanda di trasferimento presentata;
- n.3 punti, per n. 3 corsi di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno (lettera D), che il ricorrente ha indicato al punto 14 della domanda di trasferimento



presentata;

I titoli posseduti dal ricorrente (allegato n. 59) sono tutti riconosciuti dal MIUR e dalla contrattazione sulla mobilità.

L'allegato 2, sezione A3 - Titoli Generali del CCNI 2017, prevede al punto B) il riconoscimento di 5 punti nelle operazioni di mobilità del corpo docente per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti o di titoli equipollenti ivi indicati, e prevede al punto D) il riconoscimento di n.1 punto per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, con la limitazione del riconoscimento di un solo titolo per ogni anno accademico (cfr allegato n. 31, pag.75) e con l'attribuzione fino ad un massimo di 10 punti nella procedure di mobilità, per i titoli generali di cui alle lettere A), B) C), D), E), F), G), H) I) L), anche cumulati tra loro.

I corsi tenuti a decorrere dall'anno accademico 2005/06, inoltre, sono valutati esclusivamente se di durata annuale, con 1500 ore complessive di impegno, con un riconoscimento di 60 CFU e con esame finale.

Il docente nella sezione "Titoli Generali" della domanda di trasferimento, presentata tramite il portale istanze online del MIUR, ha richiesto esclusivamente la valutazione dei seguenti titoli, che non sono stati valutati dal USP Roma, per un totale complessivo di 8 punti:

n.1 diploma di specializzazione

Diploma di specializzazione BIENNALE (a.a. 2015/2016 e 2016/2017) di complessive 3000 ore e 120 CFU (artt.6 e 8 L.341/90) in **"Metodologie psicopedagogiche di gestione dell'insegnamento-apprendimento nell'ambito didattico: indirizzo area disciplinare Psicomotoria della scuola Secondaria "**, conseguito il 03/07/2017, a seguito di esame finale conclusivo della seconda annualità, presso Università per Stranieri Dante Alighieri

Esame finale SI: prima annualità conseguita con esame finale il 28/04/2016 e seconda annualità conseguita con esame finale il 20/02/2017



n.3 diplomi di perfezionamento

Corso di perfezionamento/master annuale in **"Informatica e multimedialità nella scuola"**

Conseguito il 04/03/2009 Università: Consorzio Interuniversitario FOR.COM. Formazione per la comunicazione

Ore 1500

CFU 60

Disciplina/ambito: Scienze Motorie

Corso di perfezionamento/master annuale in **"Didattica dell'educazione Motoria"**

Conseguito il 23/04/2010 Università: Consorzio Interuniversitario FOR.COM. Formazione per la comunicazione

Ore 1500

CFU 60

Disciplina/ambito: Scienze Motorie

Corso di perfezionamento/master annuale in **"Didattica delle Scienze Motorie e Sportive"**

Conseguito il 20/04/2011 Università: Consorzio Interuniversitario FOR.COM. Formazione per la comunicazione

Ore 1500

CFU 60

Disciplina/ambito: Scienze Motorie

Il ricorrente ha contestato il mancato riconoscimento dei predetti titoli con un reclamo in autotutela avverso la convalida della domanda di mobilità, inviato a mezzo pec del 21.05.2018 all'USP Roma (Allegato n. 7), che non è stato accolto, ed ha partecipato alle operazioni di mobilità con un punteggio errato ed inferiore.

§ § §

C) Diritto del ricorrente al riconoscimento del servizio di insegnamento pre – ruolo, svolto nelle scuole paritarie e legalmente riconosciute nelle operazioni di mobilità per l'a. s. 2018/19 e relativa disapplicazione della illegittima limitazione prevista dal CCNI 2017, prorogato – Diritto della docente ad avere riconosciuto nella ricostruzione il servizio pre ruolo nella scuola paritaria e legalmente riconosciuta– Violazione dell'art.11 della legge 124/99 – Violazione del D.L. 255/01, convertito in L. 333/01, della L. 62/2000 e di ogni altra normativa che prevede l'equiparazione tra il servizio svolto dai docenti nella scuola pubblica e privata/paritaria - illegittimità del mancato



ottenimento del trasferimento interprovinciale e della permanenza a Roma.

Come ampiamente argomentato in premessa, il ricorrente, in apposito documento allegato alla domanda di trasferimento interprovinciale presentata per l'a. s. 2018/19, ha dichiarato di avere prestato 8 anni di servizio pre ruolo nelle scuole paritarie e 5 anni d'insegnamento non di ruolo in scuole legalmente riconosciute, come da certificazioni allegate (allegati da n.11 a n.18) e come da tabella riportata in premessa che si richiama e non si trascrive per brevità.

I periodi d'insegnamento prima dell'immissione in ruolo sono stati valutati per la progressione nella graduatoria ad esaurimento e per l'ottenimento dell'assunzione, essendo tutti superiori ai 180 giorni previsti per la validità dell'anno scolastico.

In narrativa è stato, inoltre, precisato che se il MIUR avesse riconosciuto detto servizio d'insegnamento pre ruolo, l'esponente avrebbe concorso alle procedure di trasferimento per l'a. s. 2018/19 con **complessivi 135 punti**, ovvero 49 punti convalidati ai quali avrebbero dovuto essere aggiunti 8 punti per titoli non riconosciuti e 78 punti per i 13 anni di servizio d'insegnamento pre ruolo svolto (ovvero 6 punti per ogni anno).

La parte deducente, con i reclami avverso la convalida della domanda di trasferimento e avverso l'errato trasferimento in Lazio ambito 0002, in luogo del movimento spettante nelle sedi vacanti e disponibili indicate in domanda con preferenze da n.1 a n.13, ha contestato l'errata attribuzione del punteggio spettante, senza ottenere alcun esito positivo riscontro da parte del MIUR, che addirittura non ha neanche risposto al reclamo in autotutela verso le procedure di mobilità.

Il riconoscimento di tale punteggio deriva dalla modifica effettuata dalla **Legge del 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica”**, che **ha sostituito** le precedenti quattro tipologie di scuole non statali, ovvero AUTORIZZATE - PARIFICATE - LEGALMENTE RICONOSCIUTE - PAREGGIATE, con l'unica categoria di **SCUOLA PARITARIA**.

Con l'introduzione di tale normativa è stato riconosciuto, infatti, un unico sistema nazionale d'istruzione, costituito da scuola pubbliche, paritarie e degli enti locali.

Parte ricorrente ha contestato il mancato riconoscimento del servizio pre ruolo svolto nelle predette scuole con un reclamo in autotutela, rimasto senza riscontro.

Il Miur, in maniera del tutto illegittima, non riconosce il servizio pre ruolo prestato



dai docenti in istituti paritari nelle operazioni di mobilità.

Sulla questione si è recentemente pronunciato il **Consiglio di Stato con ordinanza (RG Ric. 06289 / 2017 del 10.11.2017)** che si allega al n.42, che ha statuito ***“per l’annullamento dell’O.M. n 241 dell’8.4.2016, nella parte in cui è stato attribuito un minore punteggio al personale scolastico che ha prestato servizio pre – ruolo nelle scuole statali, pareggiate e parificate ...”*** ed ha accolto la istanza cautelare avanzata.

Tale decisione, dimostra l’illegittimità del mancato riconoscimento del punteggio e di tutti gli altri diritti discendenti dall’aver svolto l’attività d’insegnate in una scuola privata equiparata a quella statale, con la conseguente disapplicazione delle disposizioni contrarie, nel rispetto del generale potere del Giudice Ordinario di dichiarare illegittimo l’atto al fine di tutelare il diritto soggettivo della parte ricorrente.

Tale potere, riconosciuto in maniera costante dalla giurisprudenza, deriva dalla legge n. 2248 del 1865 e dall’art. 63 comma 1 del decreto legislativo 165/2001, senza contrasto di giurisdizione.

I contratti collettivi (vedi CCNI 2017, così come i successivi), nella premessa della sezione **“NOTE COMUNI ALLE TABELLE DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D’UFFICIO E DEI PASSAGGI DEI DOCENTI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO”**, quindi, in maniera illegittima stabiliscono che ***“Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. E’ fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato:***

- *fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie;*
- *nelle scuole paritarie dell’infanzia comunali;*
- *nelle scuole secondarie pareggiate (art. 360 del T.U.).”*

Il diritto dell’esponente al riconoscimento nella procedura di mobilità degli anni di servizio pre-ruolo svolti nella scuola paritaria è riconosciuto, oltre che dall’applicazione della normativa vigente che equipara l’attività d’insegnamento tra le scuole pubbliche e private, anche dalla più recente giurisprudenza, che si esprime in tal senso in maniera costante.



La legge n.62/2000 ha affermato che “il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole private e degli enti locali” e che le suddette scuole paritarie svolgono un “servizio pubblico” (art.1 commi 1 e 3).

Inoltre, le scuole private, al fine di ottenere la parità sono state sottoposte a rigide prescrizioni previste dalla L. n.62/00, dalla successiva L. n.27/06, dalla C.M.163 del 15.06.2000 e dai D.M. n.267/07 e n.83/08), con personale docente abilitato e sottoposto al CCNL.

L’art. 2, comma 2 del DL 255/2001 ha espressamente preso atto della equiparazione dei servizi statali e paritari, disponendo che siano valutati nella stessa misura.

La prevista equiparazione tra gli anni di servizio svolti nelle scuole statali e paritarie ha determinato, in egual misura, il punteggio attribuito ai docenti nelle graduatorie ad esaurimento valide per l’assunzione a tempo indeterminato, mentre in maniera illegittima viene negata nelle operazioni di mobilità del corpo docente e di ricostruzione della carriera.

L’accoglimento della presente domanda si può avvenire **in adesione all’orientamento giurisprudenziale attuale, fatto proprio dai vari Giudici, tra i quali il Tribunale di Milano (provvedimenti del 20.07.2016 – est. Saioni, in atti, e del 06.09.2017 – est. Locati), che propende per tale riconoscimento**, in quanto, senza alcun dubbio, **l’art.2, comma 2 del DL 255/2001 ha espressamente preso atto della equiparazione di servizi statali e paritari, disponendo che siano valutati nella stessa misura.**

Ogni contraria decisione discriminerebbe la ricorrente rispetto ai colleghi che hanno ottenuto il riconoscimento del maggiore punteggio per il solo fatto di avere proposto ricorso davanti a autorità giudiziarie con orientamenti diversi.

L’orientamento giurisprudenziale maggioritario, in maniera unanime, riconosce che il servizio svolto nelle scuole paritarie italiane deve essere conteggiato anche ai fini delle operazioni di mobilità.

Ne sono prova **la sentenza n.634/2018 del 4.04.2018 emessa dal Tribunale di Messina nel procedimento n.6339/2016 RG**, la sentenza n.64/2014 del Tribunale Lavoro Rimini, nonché l’orientamento in tal senso del Trib. Roma n. 10119/2016, est. Boeri; Trib. Torino R.G.L. 7243/2010, est. Cirvilleri; ordinanze ex art. 700 C.P.C. Trib. Napoli Nord n.42800/2016 est. Colameo; Trib. Napoli R.G. 17451/2016 est. Armato; Trib. Livorno n. 3856/2016 est. Sbrana; Trib. Mantova R.G. 505/2016 est. Fraccalvieri; Trib. Treviso n. 4070/2016 est. Poirè; Trib. Forlì n. 2821



e 2823/2016, est. Mascini; Trib. La Spezia n. 3882/2016, est. Panico, che fanno anche riferimento alla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sent. n.1102/2002); sentenza del Tribunale di Prato R.G. n. 680/2017 n. cronol. 503/2018 del 05/03/2018.

Il Consiglio di Stato con la Sentenza n.1102/2002 ha chiarito come “la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l’omogeneità qualitativa dell’offerta formativa”.

La mancata equiparazione effettuata del Ministero nel CCNI, è errata ed è ricollegabile all’uso di una terminologia vetusta, che ha dato luogo ad un errato mancato riconoscimento di un tipo di servizio, quello svolto nella scuola paritaria, che, invece, lo stesso MIUR riconosce per l’aggiornamento del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento e che consente il rilascio di validi diplomi conclusivi di ogni ciclo scolastico, in perfetta equiparazione con l’attività svolta nella scuola pubblica.

Sul punto, si segnala l’**Ordinanza del 20.03.2017 del Tribunale di Forlì** resa nel giudizio 709/2016 RG, secondo cui non si può fare richiamo agli art. 360 comma 6 e art. 485 del D.lgs. 297/94 per escludere la valutazione del servizio svolto nelle scuole paritarie, in quanto **“la suddetta disposizione di legge, facente uso della terminologia giuridica all’epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi che trovare applicazione dei confronti delle rinominate e ancor più rigidamente disciplinate scuole paritarie”.**

Il medesimo Tribunale, a supporto del riconoscimento del punteggio svolto nella scuola paritaria nelle operazioni di mobilità, continua citando il D.L. 250 / 05, che all’art.1 – bis prevede che **“le scuola non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie”**, e richiama la nota n. 0069064 del 4.08.2010 emessa dalla Ragioneria Generale dello Stato, secondo la quale la L. 62 /2000 **“nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti ... nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini giuridici che economici, nella misura indicata dall’art.485 del D.lgs. 16.4.1994 n.297, ... nello statuire che la frequenza**



delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto - dovere all'istruzione ed alla formazione, pongono sullo stesso piano il tipo d'insegnamento ivi espletato con quello previsto presso le scuole statali”.

Risulta decisiva, pertanto, al fine di una corretta valutazione della questione, la normativa di cui all'art. 1 della L. 62/2000, la quale ha sancito la piena equipollenza degli istituti paritari rispetto a quelli statali, con conseguente diritto al riconoscimento del punteggio maturato per il servizio svolto in tali istituti.

La Sentenza emessa dal **Tribunale di Salerno** in data 20.09.2017, nel procedimento n.4571/2017, **riassume l'orientamento maggioritario che riconosce il punteggio per gli anni di servizio svolto nelle scuole paritarie anche nelle operazioni di mobilità.**

Il Tribunale di Salerno parte dal presupposto che la legge 62 del 2000 ha espressamente affermato che il sistema nazionale di istruzione è costituito da scuole statali e da scuole paritarie private e degli enti locali che svolgono un servizio pubblico e continua affermando che: **“Alla luce di tale principio la circolare ministeriale numero 163 del 2000 ha preteso che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono “dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitanti ovvero di specifica abilitazione” e, altresì, “dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore”, così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio di insegnamento svolto alle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari. L'articolo 2 comma 2 del D.L. 255 del 3 luglio 2001 ha espressamente preso atto della suddetta equiparazione di servizi statali e paritari, disponendo che siano valutati nella stessa misura. Per cui non vi sarebbe ragione alcuna per limitare l'efficacia della suddetta disposizione legislativa, eventualmente applicabile anche in via analogica, non solo la formazione delle graduatorie per l'assunzione del personale docente statale, ma anche in sede di mobilità del medesimo personale e di ricostruzione di carriera. Il medesimo punteggio maturato per il servizio svolto nelle scuole paritarie viene valutato non solo per l'immissione in ruolo, ma anche nelle tabelle di valutazione dei titoli dei concorsi di merito del personale docente. ... Il giudicante ritiene di aderire a quella giurisprudenza di merito secondo cui “al fine di escludere la valutazione del servizio di cui trattasi, non si potrebbero fondatamente richiamare gli artt. 360, comma 6 e 485 del**



decreto legislativo 297 del 1994, ove si prevede il riconoscimento agli effetti della carriera del servizio di ruolo o pre ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie pareggiate (comma 1) ovvero presso le scuole elementari “parificate” (comma 2), essendo, invece, vero esattamente il contrario e, cioè, che la suddetta disposizione di legge, facente uso della terminologia giuridica dell’epoca adottata per indicare gli anni scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica quelli statali, non può oggi che trovare applicazione nei confronti delle rinomate ancor più rigorosamente disciplinate scuole paritarie. Lo **stesso decreto legislativo 250 del 2005 (convertito in L. 27 del 2006), all’articolo 1 bis** (norme in materia di scuole non statali), espressamente prevede che: “Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capitolo I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della L. 10 marzo 2000, numero 62, e di scuole non paritarie. Anche la giurisprudenza amministrativa avuto modo di chiarire come **la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l’omogeneità qualitativa dell’offerta formativa (Consiglio di Stato sentenza numero 1102 del 2002).** Pertanto, ad avviso dello scrivente, la citata **legge 10 marzo 2000 numero 62** che ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già riconosciute ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell’istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali, nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di Stato, conferma l’esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dei docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell’ambito delle scuole pubbliche. Siffatta equiparazione trova ulteriore conferma del disposto **dell’articolo 2 comma 2 del D.L. n. 255 del 2001** che, ai fini dell’integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che “**servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, numero 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali**”; **dal richiamato articolo 1 bis del D.L. 250 del 2005 (convertito in legge 27 del 2006).**

I sostenitori della tesi contraria invocano la giurisprudenza secondo cui le norme del D.L. n.370 del 1970, in quanto attributive di uno speciale beneficio avrebbero



carattere eccezionale, per cui non sarebbero suscettibili di interpretazione analogica od estensiva volta ad un'applicazione oltre ai casi presi in considerazione della lettera della norma. Occorre tuttavia rilevare che dalla stessa **Corte Costituzionale è intervenuta un'interpretazione estensiva, in quanto maggiormente conforme a Costituzione per evitare discriminazioni ingiustificate.** ... Nella fattispecie oggetto del presente giudizio invece la divaricazione di trattamento deriverebbe non dal servizio svolto nella scuola di provenienza, bensì dalla diversa natura del precedente datore pubblico.

Ebbene, la stessa giurisprudenza amministrativa ha affermato che la “qualificazione di parità è infatti riferita, nella lettera e nella ratio della disciplina della L. 10 marzo 2000 n. 62, all'aspetto funzionale ed organizzativo degli apparati privati considerati dalla norma, come attesta il complesso delle previsioni dell'art.1, che riferisce la parità alle “scuole“, collocandosi sul piano dell'iniziativa economica e culturale privata nel settore dell'insegnamento, senza alcuna implicazione necessitata, nell'ambito della L. 62 del 2000, riferibile alle condizioni del personale addetto alla parte più strettamente ausiliaria dell'organizzazione, cioè di supporto all'attività di insegnamento“ (cfr. Consiglio di Stato 194 del 2009). Pertanto, escludendo la su indicata parità -ma per il personale ATA – ha ancora precisato che l'attività di insegnamento è l'unica attività “che viene obiettivamente logicamente in rilievo nella sua omogeneità rispetto a quella svolta in sede statale, in ragione della sua diretta ed immediata incidenza sull'esercizio della pubblico servizio organizzato di cui la legge predica la possibile parità”. Anche alla stregua delle argomentazioni svolte dalle Corti citate, **risulterebbe del tutto irragionevole non riconoscere il servizio pregresso svolto nelle scuole paritarie stante l'identità del piano dell'offerta formativa, del servizio svolto e l'identità dei titoli di studio rilasciati.**

Alla luce di un compendio normativo così chiaro non può che concludersi per la illegittimità della contestata disposizione del CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio di insegnamento svolto negli istituti paritari. Peraltro, diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e imparzialità della p.a. (artt.3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi avente per legge la medesima dignità e le



medesime caratteristiche. Di talché, vanno disapplicate - nell'ottica di una interpretazione costituzionalmente orientata - le previsioni che precludono la valutabilità, ai fini della mobilità, del servizio pre ruolo prestato presso le scuole paritarie, pena la violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e parità di trattamento, con conseguente necessità, da parte dell'amministrazione, di provvedere alla rivalutazione della posizione della ricorrente previo riconoscimento di ulteriori ...".

Chiamato a rispondere della medesima questione, anche il **Tribunale di Napoli** ha condiviso tale orientamento, chiarendo che *"in tema di istruzione pubblica, ai fini del riconoscimento del punteggio per l'insegnamento, il servizio prestato nelle scuole paritarie è valutabile al pari di quello svolto preso una struttura statale con obbligo per l'amministrazione scolastica di attribuzione del relativo punteggio. Nel caso di specie è stato accolto il ricorso cautelare presentato dall'insegnante che aveva prestato servizio presso un Istituto paritario"* (**Tribunale Napoli, sez. fer., 06/09/2016**).

Sull'orientamento del Tribunale di Patti in ordine al riconoscimento del servizio pre ruolo nelle scuole private

Di analogo tenore è la sentenza del **Tribunale di Patti – Sez. Lavoro**, n. 1278/2017 pubblicata il 19.07.2017, resa nel procedimento n. 190/2017 RG, nella quale viene stabilito che il mancato riconoscimento del punteggio nella scuola paritaria è *"in violazione con quanto previsto dalla legge n. 62/00 (art. 1) che ha sancito la piena equipollenza degli istituti paritari, come riconosciuto dalla giurisprudenza di merito, che questo Tribunale ritiene di condividere e richiamare (Trib. Caltagirone, 11 luglio 2016; Trib. Milano, 20 luglio 2016)."*

La predetta Sentenza si uniforma a quanto in precedenza stabilito dal **Tribunale di Milano** che, nell'ordinanza di accoglimento resa nel procedimento n.6202/2016 del 20.07.2016, ha riportato quanto statuito dal **Tribunale di Caltagirone** nell'Ordinanza emessa in data 11.07.2016, in esito al procedimento n. 535/2016 RG, che, a sua volta, ha disposto la disapplicazione di quanto previsto nelle "note comuni" allegate al CCNI di mobilità del personale docente per l'a. s. 2016/17, nella parte in cui dispone che *"Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile"*, ed ha ordinato all'amministrazione scolastica di *"valutare nella graduatoria per la mobilità a. s. 2016/17 e seguenti il servizio di insegnamento svolto dalla ricorrente in un istituto scolastico paritario dall'a. s.*



2006/07 all'a. s. 2013/14, nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e per l'effetto attribuire nella predetta graduatoria per la mobilità i 24 punti corrispondenti ai fini dell'attribuzione della sede di servizio spettante in base al corretto punteggio di mobilità".

Quanto sopra è sufficiente a censurare il mancato riconoscimento del maggiore punteggio spettante al docente per il servizio pre - ruolo svolto nelle predette scuole.

Se il MIUR avesse riconosciuto 135 punti alla domanda di trasferimento presentata dal docente, lo stesso avrebbe ottenuto il trasferimento interprovinciale in Calabria nell'ambito 0011, della provincia di Reggio Calabria, indicata con scelta sintetica come undicesima preferenza, al posto del docente Iuliano Gerfoglio, che è stato trasferito in tale ambito con 134 punti e senza diritto di precedenza.

§ § §

D) Illegittimità del comportamento del MIUR nelle operazioni di mobilità e nella definizione di assegnazione dei posti – inesistenza di norme giuridiche, regolamentari e/o contrattuali che legittimano quanto stabilito dal CCNI 2017 e dall'O. M. 207/2018 che hanno regolato le operazioni di mobilità territoriale e professionale nell'a. s. 2018/19

Il CCNI 2017, al comma 1 dell'art. 1 "CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO", richiama il CCNL del 29 Novembre 2007, che all'art. 4 comma 2 e all'art.10 ha ***"fissato i principi generali sulla mobilità territoriale e professionale del personale della scuola"***, e precisa che le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nella contrattazione integrativa per l'a. s. 2017 / 18, prorogata all'anno successivo, sono definite con apposita ordinanza ministeriale, che deve essere emanata a norma dell'art. 462 del D.lg. n. 297 / 94 (c.d. "Testo Unico della Scuola).

L'art. 470 del D.lgs. n. 297 / 1994, prevede che "specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e di quella territoriale, nonché per la ripartizione tra posti riservati alle **immissioni in ruolo**, in modo che queste ultime **siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico**".

Il Giudice del Lavoro del **Tribunale di Lanciano**, nella sentenza del 24.07.2017, resa nel procedimento n. 573/2015 RG, precisa che la predetta disposizione



contenuta nell'art. 470 del D.lgs. n. 297/1994, fissa dei limiti invalicabili, quali appunto **“quello relativo al rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità anche professionale stabilendo che alle immissioni in ruolo siano riservati sempre e comunque i posti di risulta, dando priorità nella scelta ai docenti già in ruolo che vogliano spostarsi”.**

Nel caso in esame i docenti che come la parte ricorrente hanno concorso alla mobilità interprovinciale, sono stati penalizzati dal fatto che i trasferimenti sono avvenuti sui posti residui dopo la mobilità provinciale, secondo le **aliquote prestabilite, con l'accantonamento del 60% dei posti per le future assunzioni in ruolo, del 30% per i trasferimenti da fuori provincia e del 10% per la mobilità professionale (passaggi di ruolo e di cattedra).**

La violazione dell'art. 470 del D.lgs. n. 297 / 1994 (c.d. “Testo Unico della Scuola) è evidente, infatti le nuove immissioni in ruolo beneficiano di un accantonamento di posti pari al 60% dei posti residui dopo le operazioni di mobilità provinciale, ed assorbono la maggior parte dei posti disponibili che avrebbero dovuto essere assegnati per legge ai trasferimenti.

Orbene, la creazione di fasi e sotto - fasi privilegiate rispetto ad altre, il soddisfacimento primario delle scelte puntuali rispetto a quelle sintetiche, la limitazione nell'indicazione di scuole/ambiti/province, l'accantonamento di posti con l'applicazione di aliquote sulle disponibilità risultanti dalle procedure di mobilità provinciale, la negazione di alcuni diritti di precedenza goduti dai docenti sottoposti a mobilità interprovinciale, oltre a quanto altro sopra rilevato e contestato, **non è frutto né del CCNL 2007, né del D.lg. 297/94, né della L.107/2015, né di altra normativa vigente per il personale dipendente scolastico e della P.A. in generale**, in quanto scaturiscono da decisioni negoziali che di anno in anno “complicano” e rendono sempre meno trasparente e discriminatorio le operazioni alle quali sono sottoposti i docenti, i quali vedono negato l'applicazione dell'unico criterio meritocratico che genera scelte trasparenti e giuste che è quello del punteggio.

Nel caso in esame è stato dimostrato, altresì, che il MIUR non ha destinato prioritariamente tutte le sedi disponibili alle operazioni di trasferimento interprovinciale, sebbene richieste con indicazione puntuale da parte della parte deducete in domanda di mobilità per l'a. s. 2018/19, con la conseguente violazione dell'art. 470 del D.lgs. n. 297 / 1994, in quanto i numerosi posti di sostegno non assegnati nelle operazioni di mobilità nelle province individuate nella domanda di



trasferimento dall'esponente, non possono essere considerati tutti sedi di risulta e posti residui da destinare alle nuove immissione in ruolo, essendo stati richiesti esplicitamente da parte ricorrente per l'ottenimento del trasferimento interprovinciale, in luogo di quello provinciale, illegittimamente effettuato.

§§§

E) SULL'ILLEGITTIMITA' DELLE PROCEDURE DI MOBILITA' PER L'A. S. 2018/19 A CAUSA DELL'IRREGOLARITA' E DELL'ASSOLUTA MANCANZA DI TRASPARENZA NELLE PROCEDURE RELATIVE AI PASSAGGI DI CATTEDRA E DI RUOLO DEI DOCENTI.

L'illegittimità delle procedure di mobilità deriva anche dalla erroneità dei passaggi di ruolo nei posti di sostegno della scuola secondaria di I grado, indicati dal ricorrente nella domanda di trasferimento con scelte da n.1 a n.13.

La mobilità professionale corrisponde alla richiesta di passaggi di cattedra e di ruolo e si distingue da quella territoriale, che prevede esclusivamente il trasferimento di sede.

Sia la mobilità territoriale che quella professionale vengono soddisfatte con i posti dell'organico di diritto, disponibili prima delle operazioni, e con le sedi che si rendono vacanti nel corso delle stesse procedure di mobilità.

Nello specifico, il passaggio di cattedra permette di chiedere una classe di concorso/tipo di posto diversi da quello di titolarità, senza modificare il grado di istruzione, mentre il passaggio di ruolo è volto a modificare l'ordine o grado di istruzione di titolarità.

Come riferito in premessa, il MIUR, in esito alle procedure dell'27.06.2018, ha effettuato i seguenti passaggi di ruolo di docenti con punteggio inferiore rispetto a quello del ricorrente, erratamente convalidato dal MIUR in 49 punti, che è inferiore rispetto a quello effettivamente spettante pari a 135 punti:

PROV INCIA DI DEST INAZI ONE	CLASSE DI CONCORSO/TI POLOGIA DI POSTO DI DESTINAZI ONE	COGNOME	NOME	MOVIMENTO OTTENUTO	SCUOLA/AMBI TO/PROVINCIA DI DESTINAZI ONE	AMBITO DI DESTINAZI ONE	PRECED ENZA	PUNTEGGIO	ORDINE SCUOLA DI TITOLARITA'/INCARIC O	PROVIN CIA DI TITOLAR ITA'	CLASSI DI CONCORSO/TIPOLO GIA DI POSTO DI TITOLARITA'/INCARIC O
RC	EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI	MAZZA	ANNAMARIA	PASSAGGIO DI RUOLO INTERPROVIN CIALE	CAL0000009 - CALABRIA AMBITO 0009			33,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO	BG	A017 - DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR
PA	EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI	TABACCO	IVANA	PASSAGGIO DI RUOLO INTERPROVIN CIALE	SIC0000020 - SICILIA AMBITO 0020			41,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO	CS	A009 - DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG
RC	EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI	DE ROSE	GAETANO	PASSAGGIO DI RUOLO INTERPROVIN CIALE	CAL0000011 - CALABRIA AMBITO 0011			52,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO	BG	HH - SOSTEGNO
RC	EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI	D'AMICO	ROBERTA	PASSAGGIO DI RUOLO PROVINCIALE	RCMM83501R - MINASI (SCILLA)	CAL0000009 - CALABRIA AMBITO 0009		84,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO	RC	HH - SOSTEGNO
PA	EH - SOST.	MINIO	ANTONINA	PASSAGGIO	SIC0000017 -			93,00	SCUOLA	MI	HH - SOSTEGNO



	MINORATI PSICOFISICI			DI RUOLO INTERPROVIN CIALE	SICILIA AMBITO 0017				SECONDARIA DI II GRADO		
RC	EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI	ARCONTE	MARIA FILIPPA	PASSAGGIO DI RUOLO INTERPROVIN CIALE	RCMM805011 - "KLEARCHOS"	CAL0000009 - CALABRIA AMBITO 0009		107,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO	VT	HH - SOSTEGNO
CT	EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI	GRIFO'	LAURA	PASSAGGIO DI RUOLO INTERPROVIN CIALE	SIC0000008 - SICILIA AMBITO 0008			108,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO	NA	HH - SOSTEGNO
PA	EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI	GIAMMARINARO	MARIA	PASSAGGIO DI RUOLO INTERPROVIN CIALE	SIC0000020 - SICILIA AMBITO 0020			110,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO	TO	HH - SOSTEGNO
RC	EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI	SCARFO'	LUIGI MARIA	PASSAGGIO DI RUOLO INTERPROVIN CIALE	RCMM809018 - SPANO' BOLANI	CAL0000009 - CALABRIA AMBITO 0009		112,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO	BS	HH - SOSTEGNO
CT	EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI	ZANGHI'	CRISTINA	PASSAGGIO DI RUOLO INTERPROVIN CIALE	SIC0000008 - SICILIA AMBITO 0008			117,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO	VI	HH - SOSTEGNO
TP	EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI	CALANDRINO	ANTONINO	PASSAGGIO DI RUOLO INTERPROVIN CIALE	SIC0000027 - SICILIA AMBITO 0027			126,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO	BO	HH - SOSTEGNO

Addirittura i docenti Mazza Anna Maria e Tabacco Ivana, rispettivamente con 33 e 41 punti, titolari nelle c. d. c. A 017 e A 009 della scuola secondaria di II grado, hanno ottenuto il passaggio di ruolo nel posto di sostegno della scuola secondaria di I grado negli ambiti Calabria ambito 009, sede richiesta dal ricorrente con nona preferenza puntuale, e Sicilia ambito 0020, settima sede richiesta dall'esponente con l'indicazione della provincia di Palermo nella domanda di trasferimento.

Sul punto, **il Consiglio di Stato, sezione VI, con sentenza n. 2390 del 23.04.2012 (Foro amm. CDS 2012, 4, 1000 s. m.)** ha censurato il soddisfacimento prioritario della mobilità professionale rispetto a quella territoriale in presenza di docenti che, avendo punteggio maggiore e già collocati nella classe di concorso nella quale viene chiesto il passaggio da altri docenti, non ottengono il trasferimento richiesto: "Deve ritenersi differente la situazione del docente che aspira al trasferimento in altra provincia e quella del docente che aspira al trasferimento ad altra classe di concorso, in quanto **il trasferimento territoriale comporta l'allocazione nel territorio nazionale di professionalità omogenee**, i cui titoli sono stati valutati secondo principi comuni, **per cui è ragionevole ritenere che ad un maggiore punteggio corrisponde una migliore professionalità**, ed appare quindi equo premiare la maggiore professionalità acquisita con la possibilità di scegliere la sede di servizio; il passaggio da una classe di concorso all'altra comporta invece l'applicazione ad un insegnamento quanto meno in parte diverso da quello che si è impartito in precedenza, e che i docenti già inquadrati in quella classe impartiscono da un tempo maggiore, anche se, eventualmente, con minori titoli culturali; di conseguenza le due situazioni non sono sovrapponibili".



Secondo la predetta decisione del Consiglio di Stato, il MIUR avrebbe dovuto “premiare la maggiore professionalità” dell’esponente e trasferirlo, in base ai 49 punti riconosciuti, sebbene inferiori a quelli spettanti pari a 135, in Calabria ambito 009 o in Sicilia ambito 0020, ovvero in tutte le altre sedi con il maggiore punteggio dovuto.

La mobilità professionale, infatti, può essere richiesta esclusivamente da docenti in possesso di requisiti ben precisi al momento di presentazione della domanda, come indicato nell’art.4 del CCNI 2017 prorogato per l’a. s. 2018/19, che corrispondono al superamento del periodo di prova nel ruolo di appartenenza ed al possesso di specifica abilitazione per il passaggio di ruolo richiesto, o, per quanto riguarda i passaggi di cattedra, al possesso di specifica abilitazione per la classe di concorso richiesta.

Sul possesso di tali requisiti non è richiesta una esplicita dichiarazione nel modulo di domanda predisposto dal MIUR, né è prescritto, dall’O.M. attuativa del CCNI 2017 per l’a. s. 2018/19, l’obbligo di effettuare specifica dichiarazione da allegare alla stessa, lasciando discrezionalità al docente ed all’USP che convalida la domanda sulla verifica del possesso dei requisiti.

Per tale ragione numerosi docenti concorrenti alle medesime procedure di mobilità per l’a. s. 2018/19 non sono messi nelle condizioni di potere verificare la correttezza della mobilità professionale operata dal MIUR, che negli **elenchi – bollettini, riportata solo l’avvenuta mobilità professionale, ma non chiarisce se il docente è in possesso dei requisiti prescritti.**

§ § §

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, il ricorrente, ut supra rappresentato, domiciliato e difeso, rigettata ogni contraria eccezione difesa, previ gli adempimenti di rito, e la fissazione dell’udienza di discussione e quanto altro per legge, chiede che l’Ecc.mo Tribunale adito, Voglia accogliere le seguenti domande e

Conclusioni

1) Accertare, ritenere e dichiarare la nullità, annullabilità, inefficacia, illegittimità ed inesistenza del trasferimento del ricorrente, **nel posto di sostegno della scuola secondaria di I grado**, in Lazio Ambito 0002 e dell’assegnazione della scuola d’incarico triennale presso l’I. C. “S. M. S. Piazzale Hegel” di Roma, cod. RMMM8EP01R, avvenuta a seguito delle illegittime procedure di mobilità della scuola secondaria di I grado per l’a. s. 2018/19, ed accertare, ritenere e dichiarare che il ricorrente ha diritto ad ottenere, e per l’effetto disporre ed ordinare, il



trasferimento nel posto di sostegno della scuola secondaria di I grado in provincia di Messina, nell'ambito 0016 o nel comune o scuola o ambito più vicini e/o ritenuti idonei secondo quanto indicato in ricorso, ovvero come per legge, e ha diritto ad ottenere l'immediato trasferimento **nel posto di sostegno della scuola secondaria di I grado**, per effetto delle procedure di mobilità dell'a. s. 2018/19, procedendo all'immediato trasferimento del ricorrente **nella prima sede richiesta in domanda di mobilità per l'a. s. 2018/19, nell'ambito SICILIA ambito 0016, o nelle altre sedi successivamente elencate nella stessa domanda, o in provincia di Messina, nel Comune o scuola o ambito più vicini o ritenuti idonei**, ovvero come per legge, il tutto con l'applicazione del maggior punteggio spettante per i titoli posseduti, pari a 8 punti, e per il servizio pre ruolo svolto nelle scuole paritarie, pari a 48 punti, e nelle legalmente riconosciute, pari a 30 punti, con l'aggiunta di 86 punti al punteggio convalidato di 49 punti, con il riconoscimento complessivo di 135 punti nelle procedure di mobilità per la scuola secondaria di I grado dell'a. s. 2018/19 e della specializzazione di cui lo stesso è titolare, così come indicato in ricorso;

2) In via subordinata, senza recesso dalle superiori domande, accertare, ritenere e dichiarare che il ricorrente ha diritto ad ottenere il trasferimento nel posto sostegno della scuola secondaria di I grado, nell'ambito Sicilia ambito 0013, terza sede indicata nella domanda di mobilità presentata per l'a. s. 2018/19, con scuola d'incarico triennale presso il 13° I. C. "Albino Luciani" di Messina, presso il quale è in atto in servizio in assegnazione provvisoria per l'a. s. 2018/19, in un posto di sostegno in deroga, sprovvisto di docente titolare sia nell'a. s. 2017/18 che nell'anno scolastico in corso, il tutto con il riconoscimento del maggiore punteggio dovuto per titoli posseduti (8 punti) e per gli 8 anni di servizio pre ruolo svolto nelle scuole paritarie (48 punti) e per i 5 anni di servizio pre ruolo svolto nelle scuole legalmente riconosciute (30 punti), con il riconoscimento complessivo di 135 nelle procedure di mobilità per l'a. s. 2018/19;

3) In ogni caso, accertare, ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente al **riconoscimento del servizio pre - ruolo svolto nelle scuole paritarie e legalmente riconosciute**, così come indicato in ricorso e nelle certificazioni di servizio allegate, con la disapplicazione della limitazione prevista dal CCNI 2017, prorogato alle operazioni di mobilità per l'a. s. 2018/19, secondo cui *"Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile"*, con l'attribuzione del punteggio effettivamente dovuto nelle operazioni di mobilità nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e con l'aggiunta di 78 punti al punteggio convalidato pari a



49 punti per l'a. s. 2018/19, nelle procedure di mobilità della scuola secondaria di I grado, con il conseguente riconoscimento di 8 anni di servizio d'insegnamento pre ruolo svolti nelle scuole paritarie e di 5 anni di servizio pre ruolo svolti nelle scuole legalmente riconosciute, nelle operazioni di mobilità ed anche nella ricostruzione di carriera del ricorrente, in egual misura rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, e di conseguenza ordinare al MIUR, e/o agli Uffici periferici di competenza, di compiere ogni atto idoneo alla corretta ricostruzione di carriera, anche ai fini giuridici - economici - previdenziali, ed alla modifica della posizione del ricorrente, anche nelle graduatorie di legge, di mobilità e d'istituto;

4) Condannare controparte alle spese compensi onorari ed accessori di legge (IVA, CPA e 15% spese generali di legge) **da distrarsi** in favore del sottoscritto procuratore.

L'Avv. Massimiliano Fabio dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il proprio codice fiscale è FBA MSM 70D28 F158V, che la propria pec ai fini della elezione del domicilio digitale è massimilianofabio@pec.giuffre.it.

L'Avv. Massimiliano Fabio in via istruttoria, chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito Voglia **DISPORRE CTU consulenza tecnica di ufficio** mediante esperto del settore Dottore Commercialista - Consulente del Lavoro, al fine di

1) Sulla base degli atti, delle graduatorie - bollettini del MIUR - USP-A.T., degli atti di causa e della eventuale documentazione da acquisire presso il MIUR e presso gli uffici competenti, nonché sulla base dei titoli di preferenza e dei punteggi della parte ricorrente, accertare, determinare e descrivere sulla base di quanto sopra e di quanto contestato nel presente ricorso e documentato dai relativi allegati, se il provvedimento di trasferimento della parte ricorrente nell'a. s. 2018/19 nella scuola secondaria di I grado è conforme a legge ed alle preferenze spettanti alla scrivente e se la stessa ha diritto o meno alla assegnazione presso la prima sede richiesta nella relativa domanda ed a quelle indicate in progressione e se il criterio della vicinorietà della assegnazione è stato rispettato o meno;

2) Sulla base degli atti, delle graduatorie - bollettini del MIUR - USP-A.T., degli atti di causa e della eventuale documentazione da acquisire presso il MIUR e presso gli uffici competenti, nonché sulla base dei titoli di preferenza e del punteggio effettivamente spettante alla parte ricorrente, per le contestazioni svolte in ricorso, accertare, determinare e descrivere sulla base di quanto sopra e di quanto contestato nel presente ricorso e documentato dai relativi allegati, se il mancato trasferimento



interprovinciale della parte ricorrente nell'a. s. 2018/19 è conforme a legge ed alle preferenze spettanti alla scrivente e se la stessa ha diritto o meno alla assegnazione presso la prima sede richiesta nella relativa domanda ed a quelle indicate in progressione e se il criterio della vicinorietà della assegnazione è stato rispettato o meno;

3) Svolgere ogni accertamento o verifica necessari ai fini di risalire e determinare la sede di trasferimento definitivo spettante effettivamente alla parte ricorrente in esito alle operazione di mobilità territoriale e professionale per l'a. s. 2018/19, nel rispetto del punteggio effettivamente spettante alla ricorrente e di quanto altro alla stessa spettante secondo quanto indicato nel presente atto, anche con il riconoscimento della maggiore punteggio dovuto per quanto indicato in ricorso;

4) Sulla base degli atti, svolgere ogni accertamento o verifica necessari per determinare il punteggio effettivamente spettante alla parte ricorrente per i 13 anni di servizio per ruolo svolto nelle scuole paritarie (8 anni) e legalmente riconosciute (5 anni) e di conseguenza determinare il punteggio complessivo che il MIUR avrebbe dovuto applicare alle operazioni di mobilità alle quali si è sottoposta la parte ricorrente nell'a. s. 2018/19;

5) Svolgere ogni accertamento volto a verificare la natura del il posto di sostegno considerato in deroga anche nell'a. s. 2018/19 presso l'I.C. Albino Luciani di Messina e di conseguenza accertare il diritto della parte ricorrente ad ottenere il trasferimento presso l'ambito 0013 e l'assegnazione d'incarico triennale presso tale scuola, secondo quanto indicato nel presente atto e con la documentazione allegata o quella ulteriore in possesso del MIUR;

6) Svolgere ogni accertamento in ordine alla corretta ricostruzione di carriera, in base degli atti di causa e della eventuale documentazione da acquisire presso il MIUR e presso gli uffici competenti.

L'Avv. Massimiliano Fabio deposita i seguenti atti:

- 1) Procura alle liti;
- 2) Carta d'identità;
- 3) Contratto a tempo indeterminato;
- 4) Email trasferimento avvenuto nell' a. s. 2016/17;
- 5) Domanda trasferimento interprovinciale anno scolastico 2018/19 con allegati;
- 6) Domanda convalidata Trasferimento interprovinciale anno scolastico 2018/19;
- 7) Reclamo del 21.05.2018 avverso la convalida della domanda;
- 8) Reclamo in autotutela dell'8.07.2018;



- 9) Email del MIUR trasferimento del 27.06.2018;
- 10) Decreto assegnazione incarico triennale nella scuola dell'ambito Lazio 0002;
- 11) Certificato di servizio pre ruolo presso la scuola Legalmente riconosciuta nell'a. s. 2000/01;
- 12) Certificato di servizio pre ruolo presso la scuola Legalmente riconosciuta nell'a. s. 2001/02;
- 13) Certificato di servizio pre ruolo presso la scuola Legalmente riconosciuta nell'a. s. 2002/03;
- 14) Certificato di servizio pre ruolo presso la scuola privata nell'a. s. 2003/04;
- 15) Certificato di servizio pre ruolo presso la scuola Legalmente riconosciuta nell'a. s. 2004/05;
- 16) Certificato di servizio pre ruolo presso la scuola Legalmente riconosciuta nell'a. s. 2009/10;
- 17) Certificato di servizio pre ruolo presso la scuola paritaria dall'a. s. 2004/05 all'a. s. 2008/09;
- 18) Certificato di servizio pre ruolo presso la scuola paritaria dall'a. s. 2009/10 all'a. s. 2014/15;
- 19) Decreto dell'USP Messina prot. n.9389 del 03.07.2018 relativo all'organico di diritto della scuola secondaria di I grado - disponibilità prima dei trasferimenti;
- 20) Decreto e Elenco trasferimenti pubblicato dall'USP Messina il 27.06.2018 relativi alla scuola secondaria di I grado per l'a. s. 2018/19, posti normali e di sostegno;
- 21) Decreto dell'USP Messina, prot.11253 del 31.07.2018, relativo a passaggio da ambito a scuola docenti a seguito di trasferimento nell'ambito avvenuto nell'a. s. 2018/19;
- 22) Ordinanza del Tribunale di Lanciano del 24.07.2017, proc. 573/15 RG;
- 23) Ordinanza del Tribunale di Pordenone in composizione collegiale, cron. 1066/17 del 30.06.2017, resa nel procedimento n. 207/2017 RG;
- 24) Ordinanza del Trib. Cuneo del 17/04/2018, cron. 754/2018, proc. 931/2017 RG;
- 25) Ordinanza Tribunale di Taranto del 10.01.2017;
- 26) Ordinanza del Trib. di Roma – Sez. lavoro n. cron. 3807/2017 del 16.01.2017;
- 27) Ordinanza del Trib. di Roma – Sez. lavoro n. cron. 3808/2017 del 16.01.2017;
- 28) Ordinanza del 12.11.2016 resa nel procedimento n.1591/2016 RG del Tribunale di Vicenza - Sezione Lavoro;
- 29) Sentenza del Trib. di Firenze n.574/17 del 13.06.2017, proc. n.3313/2016 RG;



- 30) Sentenza del Tribunale di Patti n.860/2017 del 22.05.2017, resa nel procedimento n.2493/2016 R.G.
- 31) Sentenza n.1278/17 RS, proc.190/17 RG del Tribunale di Patti;
- 32) Ordinanza del Tribunale di Roma – composizione collegiale, n. cronol. 13874/2018 del 13.02.2018, emessa nel giudizio n. 42754/2017 R.G.;
- 33) Provvedimento del Tribunale di Milano su rigetto istanza di autorizzazione notifica ai controinteressati ex art.151 C.P.C., reso nel procedimento n.3987/2017 RG;
- 34) Ordinanza del Tribunale di Roma cronol.118894/16, proc. n. 39830/2016 RG;
- 35) Ordinanza del Tribunale di Roma del 10.07.2018, procedimento n.42432 RG;
- 36) CCNI dell'11.04.2017 – mobilità 2018/19;
- 37) OM 207 del 9 marzo 2018- mobilita 2018/2019;
- 38) CCNL Scuola 29 novembre 2007;
- 39) CCNL ISTRUZIONE e RICERCA siglato il 19.04.2018;
- 40) CCNI del 26.06.2018 relativo al passaggio da ambito a scuola;
- 41) Sentenza del Tribunale di Messina n.634/2018 del 4.04.2018, procedimento n.6339/2016 – paritaria;
- 42) Sentenza del Tribunale di Termini Imerese del 14.11.2018, n.741/2018, procedimento n.111/2017;
- 43) Ordinanza del Tribunale di Roma n.102258/2018 del 6.11.2018 resa nel procedimento n.31341/2018, su istanza ex art.151 cpc.;
- 44) Ordinanza del Tribunale dei Barcellona P.G. del 21.11.2018;
- 45) Sentenza del Tribunale di Ferrara del 28.04.2017, resa nel procedimento n.614/2016 RG;
- 46) Decreto e Elenco trasferimenti pubblicato dall'USP Palermo il 27.06.2018 relativi alla scuola secondaria di I grado per l'a. s. 2018/19, posti normali e di sostegno;
- 47) Elenco dell'organico di diritto della scuola secondaria di I grado - disponibilità in provincia di Palermo, pubblicato dall'USP Palermo il 28.06.2018;
- 48) Elenco pubblicato dall'USP Palermo relativo al passaggio da ambito a scuola docenti a seguito di trasferimento nell'ambito avvenuto in provincia di Palermo nell'a. s. 2018/19;
- 49) Elenco dei posti in deroga di sostegno in provincia di Messina nell'a. s. 2017/18;
- 50) Elenco dei posti in deroga di sostegno in provincia di Messina, decreto n.12553 del 29.08.2018;



- 51) Elenco dei posti in deroga di sostegno in provincia di Messina, decreto n.17458 del 9.11.2018;
 - 52) Certificato di specializzazione all'insegnamento del sostegno polivalente;
 - 53) Autocertificazione su assegnazione provvisoria per l'a. s. 2018/19;
 - 54) Certificato di residenza e di stato di famiglia;
 - 55) Assegnazione docenti di sostegno alle classi dell'I.C. "Albino Luciani" di Messina, Prot. n.178 del 20.11.2017;
 - 56) Assegnazione docenti di sostegno alle classi dell'I.C. "Albino Luciani" di Messina, Prot. n.9874 del 22.10.2018;
 - 57) Decreto dell'USP Messina, prot.13120 del 5.09.2018, relativo ad utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l'a. s. 2018/19 nella scuola secondaria di I grado in Provincia di Messina;
 - 58) Decreto e Elenco trasferimenti pubblicato dall'USP Reggio Calabria il 27.06.2018 relativi alla scuola secondaria di I grado per l'a. s. 2018/19, posti normali e di sostegno;
 - 59) Diplomi e titoli di specializzazione;
 - 60) Decreto e Elenco trasferimenti pubblicato dall'USP Catania il 27.06.2018 relativi alla scuola secondaria di I grado per l'a. s. 2018/19, posti normali e di sostegno;
 - 61) Decreto e Elenco trasferimenti pubblicato dall'USP Siracusa il 27.06.2018 relativi alla scuola secondaria di I grado per l'a. s. 2018/19, posti normali e di sostegno;
- Sant'Agata di Militello, 11 dicembre 2018.

Avv. Massimiliano FABIO

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICA
EX ART. 151 C.P.C.
PREMESSO**

Il Ricorso ex art. 414 C.P.C.;

RITENUTO

- 1) Che, nel procedimento possono ritenersi potenziali controinteressati gli ulteriori docenti presenti nelle graduatorie che hanno determinato gli elenchi dei risultati della mobilità pubblicati dal MIUR e dai relativi uffici;
- 2) Che, il MIUR al termine delle procedure di mobilità pubblica esclusivamente l'elenco dei docenti che hanno ottenuto il movimento richiesto, ma non rende note le miriadi di graduatorie generate dal confronto tra le sedi indicate nelle domande dai docenti, che hanno identica posizione, con il punteggio dagli stessi posseduto;



- 3) Che, il Tribunale di Roma, con Ordinanze cronol. 118894/16 e n.102258/2018 allegate, in analoghi ricorsi ha ritenuto non necessaria la notifica ai potenziali controinteressati, nemmeno ai sensi dell'art 151 C.P.C. in quanto le domande della ricorrente non inciderebbero sulla posizione degli altri docenti;
- 4) Che, anche il Tribunale di Milano, nel procedimento n.3987/2017 RG, ha ritenuto non necessaria la notifica ai potenziali controinteressati, nemmeno ai sensi dell'art 151 C.P.C., in quanto ha precisato che *“si deve escludere la necessità di operare l'integrazione del contraddittorio con i soggetti che, pur se aventi minore punteggio, hanno ottenuto il trasferimento in ambiti provinciali a cui aspirava anche la ricorrente, atteso che la domanda è volta ad ottenere il trasferimento, genericamente, presso tali ambiti senza indicazione di una specifica sede, il che può avvenire anche in soprannumero e senza, quindi, riflessi diretti nei confronti dei partecipanti alla procedura di mobilità.”*;
- 5) Che, la notifica ai controinteressati, ove ritenuta necessaria, può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art. 151 C.P.C., stante il notevole numero di destinatari e la mancata indicazione dei dati quali le generalità complete e gli indirizzi di residenza;
- 6) Che, la suddetta notifica – notizia, ove ritenuta necessaria, può essere garantita mediante pubblicazione integrale **nel sito del MIUR** e/o di ogni altro sito istituzionale se indicato nel provvedimento autorizzativo, di tutti gli atti di legge;
- 7) Che, la richiesta notifica ex art.151 C.P.C. è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alla parte resistente;

CHIEDE

di essere autorizzato alla notifica degli atti di legge ritenuti ed individuati, nei relativi termini e modi indicati, adottando all'uopo ogni eventuale ulteriore provvedimento, come per legge, e con espressa indicazione del **Sito Istituzionale del MIUR** e/o di ogni altro sito istituzionale, se indicato nel provvedimento autorizzativo, ai quali richiedere la pubblicazione degli atti.

Sant'Agata di Militello, 11 dicembre 2018.

Avv. Massimiliano FABIO

